




Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione  
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: *Delibera di Giunta Regionale n. 219 del 27.06.2014*

*Riconoscimento debito fuori bilancio relativi a sentenze esecutive.*

REG. GEN. n. 1071/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

*II Commissione Consiliare permanente per l'esame.*

*Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.*

Il Dirigente dell' U.D.  
Avv. Magda Fabbrocini


Capo Dipartimento Segreteria Legislativa  
Dott. Carlo D'Orta

Il Presidente  
Pietro Foglia

Prot. Gen. 2014.0013141/A

Del 02/07/2014 09.00.16

Da: CR A SERDA



## Giunta Regionale della Campania

### Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA  
REG. GEN. N. 1091/II

Dipartimento:

*Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali*

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
219	27/06/2014	55	3	1

**Oggetto:**

Riconoscimento debiti fuori bilancio relativi a sentenze esecutive.

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : 90395F7291166BC249F07E886CEA1705413D7E60

Allegato nr. 1 : F0446CE3C5322950483B29F3B6A67AA18051DEF2

Allegato nr. 2 : C0355A52FB08E4412DFDFABEBEC09EA289922631

Allegato nr. 3 : 7B9AA97ABE437B740A6AD84B4E9615882E84248E

Allegato nr. 4 : 23C09646D856303EE975C763567036EB6ACE84A5


Allegato nr. 5 : 63F23D23E1894FEEA423CA985D3DA022B1B98C9C

Allegato nr. 6 : 71CB5A3B14FCFD61BBD6E56D88503093CDFDB680

Allegato nr. 7 : 54E1FE9F4A006FC8501D9D22367330FC39B58CD2

Allegato nr. 8 : 6B07499F082DE332E0DEB298BE54EEA1D3143FBB


Frontespizio Allegato : B0BDE6C18337AF81AC2A6151D3444DD343AC7E14



Assessore

Assessore Giancane Gaetano

Assessore Sommesse Pasquale



Dipartim. Direzione G.

55

14,13

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 27/06/2014

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 1011/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

*Riconoscimento debiti fuori bilancio relativi a sentenze esecutive.*

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	<b>ASSENTE</b>
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Gaetano	GIANCANE	
6)	"	Fulvio	MARTUSCIELLO	
7)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
8)	"	Severino	NAPPI	
9)	"	Daniela	NUGNES	
10)	"	Giovanni	ROMANO	
11)	"	Ermanno	RUSSO	<b>ASSENTE</b>
12)	"	Pasquale	SOMMESE	
13)	"	Sergio	VETRELLA	<b>ASSENTE</b>
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0013141/A

Del 02/07/2014 09 00 16

Da CR A SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

## PREMESSO

- a. che l'art. 1, comma 3, della L.R. 6 maggio 2013, n. 6 prevede che *"in attesa del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del decreto legislativo 118/2011, le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 57624/2011 si applicano in "via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 (Ordinamento contabile della regione Campania, art. 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili con quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 57624/2011"*;
- b. che l'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002 n. 7, al comma 5 così come sostituito dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5 ha stabilito *"che le proposte della Giunta Regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio Regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile"*;
- c. che la richiamata norma prescrive che di detti riconoscimenti e di ogni conseguente decisione si dà atto in sede di rendicontazione;
- d. che con deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze provvisoriamente esecutive e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- e. che la citata deliberazione sancisce, tra l'altro, che *"Non è consentito ai Settori o Uffici dell'Ente derogare a tale procedura, che ha carattere cogente, trovando ragione in principi contabili posti dal legislatore a tutela della finanza pubblica allargata. Un'eventuale procedura di liquidazione dei debiti fuori bilancio, derogatoria di quella espressamente fissata dal legislatore, sarebbe fonte di responsabilità contabile, per i Dirigenti che la ponessero in essere. Essi in tale ipotesi risponderanno personalmente all'azione risarcitoria esercitata dal Procuratore regionale della Corte dei Conti competente per territorio"*;
- f. che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 3 del 16 gennaio 2014 – "Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il Triennio 2014 – 2016", pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 17/01/2014;
- g. che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 4 del 16 gennaio 2014 – "Disposizioni per la Formazione del Bilancio Annuale 2014 e Pluriennale 2014 – 2016 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2014)", pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 17/01/2014;
- h. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014 è stato approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016;
- i. che gli artt. 282 e 431 c.p.c. dispongono, rispettivamente, che *"La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti"* e *"Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive"*, nonché la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo (Cass. 6.2.1999 n. 1037);
- j. che l'art. 14 del D.L. 669/96 convertito, con modificazioni, in L. n. 30 del 28.2.1997, come modificato dall'art. 147 della Legge Finanziaria 2001 disciplina il pagamento derivante dall'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di corrispondere somme di danaro;

**DATO ATTO** che sono state istruite le seguenti pratiche ad oggetto sentenze di condanna nei confronti della Regione Campania e che qui di seguito si indicano gli estremi rinviando i dati di dettaglio nelle schede di rilevazione dei debiti:

- 1) sentenza n. 4658 del 30/09/2013 Tribunale di Salerno che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dei Sig.ri **Cipolla** Giuseppe, **De Simone** Vanda, **Di Salvo** Maria Assunta e **Leggiero** Antonietta dell'importo complessivo di €. **69.061,84**; di cui €. **1903,20** lordi all' Avvocato **Varriale** Paolo con attribuzione allo stesso legale;
- 2) sentenza n.1930 del 19/04/2013 Tribunale di Salerno che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Falabella** Bonaventura dell'importo complessivo di €. **1.503,60**;
- 3) sentenza n. 1767 dell' 11/04/2013 Tribunale di Salerno che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Zappullo** Nunziante dell'importo complessivo di €. **2.276,95**; di cui €. **983,32** lordi all'Avvocato **Monaco** Pasquale Lucio con attribuzione allo stesso legale;
- 4) sentenza n. 1931 del 19/04/2013 Tribunale di Salerno che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Ferrara** Nicola dell'importo complessivo di €. **1.503,60**;
- 5) sentenza n. 20122 del 28/11/2013 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania

- al pagamento nei confronti dei Signori **Aiello** Antonio e **Torre** Livia dell'importo complessivo di € **23.036,76**; di cui € **2.030,08** lordi agli Avvocati **Turrà** Sergio e **Vallifuoco** Daniela con attribuzione agli stessi legali;
- 6) sentenza n.3782 del 12/02/2013 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Coppola** Giuseppe dell'importo complessivo di € **21.692,16**; di cui € **1.801,70** lordi all'Avvocato **Turrà** Sergio con attribuzione allo stesso legale;
- 7) sentenza n. 9863 del 24/04/2013 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dei Signori **Giglio** Vincenzo, **Castiello** Sabatino, **Meomartini** Bruno, **Irace** Vittorio, **De Lucia** Bruno Armando, **Barberio** Teresa, **Grammegna** Francesco, **Fusco** Mario, **Castiello** Alfonso e **Salemme** Michele dell'importo complessivo di € **4.157,34**; di cui € **1.015,04** lordi agli Avvocati Sergio e Sabrina **Turrà** e all'Avvocato Daniela **Vallifuoco**;
- 8) sentenza n.3387 del 09/05/2013 Corte di Appello di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Tramontano** Pellegrino dell'importo complessivo di € **1.109,15**; di cui € **507,52** all'Avvocato **Monetti** Francesco con attribuzione allo stesso legale;

#### DATO ATTO:

- a) che per alcuni dei crediti oggetto del presente provvedimento, in particolare quelli di cui al punto 7) il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- b) che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 di approvazione del nuovo ordinamento, con successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 "*Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania*" è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- c) che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- d) che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo, che conteneva i titoli esecutivi di cui al precedente punto 7), è stata restituita, a seguito del su citato processo di riorganizzazione, in quanto i firmatari, così come indicati nell'avvio della procedura nel sistema informatico non corrispondevano più agli attuali responsabili delle nuove strutture;
- e) Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi la Direzione Generale 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la proposta di deliberazione all'approvazione della Giunta Regionale, ma anche in questo caso, soprattutto per la mancanza di fondi disponibili, detta proposta è stata restituita dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, all'Ufficio proponente;
- f) Che la U.O.D. 04, successivamente con specifiche note ha provveduto, anche nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014) a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "*Trattamento Economico*" della D.G. 14;
- g) Che la suddetta Struttura ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- h) Che gli estremi delle predette note relative all'istruttoria in parola sono riportate nelle singole schede di rilevazione della parte debitoria;

#### PREMESSO, altresì,

- a. che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto, solo per le pratiche per le quali ha acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- b. che le citate schede di rilevazione di partita debitoria sono state redatte tenendo conto delle sentenze esecutive di condanna nei confronti della Regione Campania e che con riferimento alle quali sono riportati per sintesi gli elementi identificativi, dettagliatamente definiti nelle predette schede di rilevazione di partita debitoria, numerate dal n.1 al n.8 con riguardo a quattordici crediti riferiti a 30 persone fisiche creditori riportati nelle premesse e anche nel dispositivo del presente atto; tali schede vengono allegare formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- c. che in alcuni casi (vedi il punto precedente n.7, del suddetto elenco) sono stati anche prodotti gli atti della procedura esecutiva che al momento non vengono considerati, in linea con quanto riportato dalla deliberazione di Giunta regionale n.1731 del 30.10.2006;

**PRESO ATTO** degli accertamenti e delle attività promosse ai fini della rilevazione dei procedimenti di esecuzione eventualmente già avviati, riferiti alle sentenze di cui alla parte dispositiva;

**RILEVATO** che la somma complessiva, derivante dalle richiamate sentenze di condanna, è pari ad € **124.341,40**;

### **CONSIDERATO:**

- a che la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.6.2007 disciplina, in relazione ai debiti fuori bilancio, l'istituzione di nuovi capitoli di spesa;
- b che per il pagamento delle somme di cui alle sentenze in premessa, ammontante ad € **124.341,40** occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47 della L. R. n. 7/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5 e dalla deliberazione di G. R. n. 1731 pubblicata sul B. U. R. C. del 20.11.2006;
- c che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. R. n. 6 del 06.5.2013 è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

**CONSIDERATO**, altresì che, al fine di semplificare il procedimento in parola promuovendo il più rapido assolvimento degli adempimenti connessi alle diverse fasi, appare opportuno investire l'Area Avvocatura, in ordine alle verifiche sullo stato dei procedimenti pendenti o conclusi dagli odierni creditori, solo nell'imminenza dell'adozione dei successivi e conclusivi atti di liquidazione fermo restando la corrispondenza che verrà acquisita in futuro sulle controversie in oggetto;

**ATTESA** la necessità di dover ottemperare a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria, essendo provvedimenti provvisoriamente esecutivi, onde evitare all'Ente ulteriori aggravii di spesa, nonché, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce e/o di accoglimento dell'eventuale gravame proposto, di riservarsi l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di sospensione dei procedimenti di pagamento e/o di recupero delle somme corrisposte;

### **RITENUTO:**

- a. di dover prendere atto delle sentenze sopra individuate e dettagliatamente specificate nella parte dispositiva e nelle otto schede di rilevazione di partita debitoria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. pertanto, proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5, il riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'importo di € **124.341,40**;
- c. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 576 "Pagamento debiti fuori bilancio", di cui all'art. 47 della L. R. n. 7/2002, di competenza Direzione Generale 14 – Dip. 55, collegato alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 -, istituito con deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.06.2007, della somma di € **124.341,40**, prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124, in termini di competenza e di cassa, Missione 20 (Fondi e Accantonamenti) - Programma 03 – Titolo 01 rientrante nelle competenze operative della Direzione Generale 13 – Dip. 55 ed avente sufficiente disponibilità;
- d. di autorizzare il Direttore Generale della Direzione Generale 14 ad adottare il conseguente atto di impegno della somma di € **124.341,40** da assumersi sul cap. 576, Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 -, all'uopo istituito, subordinando il successivo atto di liquidazione, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, previa verifica dello stato di attuazione dell'eventuale procedura esecutiva avviata dal creditore;

**RITENUTO**, pertanto, per quanto sopra detto, di dover riproporre il presente provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio, che contiene più situazioni debitorie, per economia di atti;

### **VISTI:**

- a) le note dell'A.G.C. Avvocatura allegate, formanti parte integrante del presente provvedimento;
- b) la nota prot. n. 1004931 del 20.11.2009 dell' A.G.C. Bilancio Ragioneria e Tributi;
- c) Il D. Lgs. 118/2011;
- d) Il DPCM n. 57624/2011;
- e) l'art. 47 della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5;
- f) la deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006;
- g) la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.06.2007;
- h) la deliberazione di G. R. n. 488 del 31.10.2013;
- i) le otto schede di rilevazione di partita debitoria che riportano gli estremi del debito e di tutta la corrispondenza che fa parte dell'istruttoria (sentenze, parcelle, lettere della D.G.: 14 e competente U.O.D. 04, note di richiesta quantificazione somme degli accessori e riscontri della U.O.D. Trattamento Economico, ecc.);
- j) Legge Regionale n. 3 del 16 gennaio 2014;
- k) Legge Regionale n. 4 del 16 gennaio 2014;

**PROPONGONO** e la Giunta, in conformità a voti unanimi

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6.05.2013, n.5, il riconoscimento e la legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" della somma complessiva di **€ 124.341,40**– in relazione ai titoli nelle premesse riportati e con riguardo ai seguenti creditori:
  - a) **Cipolla** Giuseppe, importo lordo di **€ 14.466,14**, di cui €.3.162,99 per oneri riflessi;
  - b) **De Simone** Vanda, importo lordo di **€ 14.444,16**, di cui €.3.162,99 per oneri riflessi;
  - c) **Di Salvo** Maria Assunta, importo lordo di **€ 19.126,55** di cui €.4.239,44 per oneri riflessi;
  - d) **Leggiero** Antonietta, importo lordo di **€ 19.121,79** di cui €.4.239,44 per oneri riflessi;
  - e) **Avv. Varriale** Paolo, importo lordo di **€ 1.903,20**;
  - f) **Falabella** Bonaventura, importo lordo di **€ 1.503,60**;
  - g) **Zappullo** Nunziante, lordo di **€ 1293,63**;
  - h) **Avv. Monaco** Pasquale Lucio, importo lordo di **€ 983,32**;
  - i) **Ferrara** Nicola, importo lordo di **€ 1.503,60**;
  - j) **Aiello** Antonio, importo lordo **€ 7.941,19**, di cui €. 1.781,30 per oneri riflessi;
  - k) **Torre** Livia, importo lordo di **€ 13.065,49**, di cui €. 2.483,47 per oneri riflessi;
  - l) **Avv.ti Turrà Sergio- Vallifuoco** Daniela importo lordo di **€ 2.030,08**;
  - m) **Coppola** Giuseppe, importo lordo di **€ 19.890,46**, di cui €. 3.147,67 per oneri riflessi;
  - n) **Avv. Turrà** Sergio importo lordo di **€ 1.801,70**;
  - o) **Giglio** Vincenzo importo lordo di **€ 314,23**;
  - p) **Castiello** Sabatino importo lordo di **€ 314,23**;
  - q) **Meomartini** Bruno importo lordo di **€ 314,23**;
  - r) **Irace** Vittorio importo lordo di **€ 314,23**;
  - s) **De Lucia** Bruno Armando importo lordo di **€ 314,23**;
  - t) **Barberio** Teresa importo lordo di **€ 314,23**;
  - u) **Grammegna** Francesco importo lordo di **€ 314,23**;
  - v) **Fusco** Mario importo lordo di **€ 314,23**;
  - w) **Castiello** Alfonso importo lordo di **€ 314,23**;
  - x) **Salemme** Michele importo lordo di **€ 314,23**;
  - y) **Avv.ti Sergio e Sabrina Turrà-Avv.to Daniela Vallifuoco** importo lordo di **€ 1.015,04**;
  - z) **Tramontano** Pellegrino importo lordo di **€ 601,63**;
  - aa) **Avv. Monetti** Francesco importo lordo di **€ 507,52**;
2. di dare esecuzione ai giudicati in premessa indicati, ai sensi degli articoli 282, 431 c.p.c.;
3. di proporre il presente provvedimento teso a prendere atto delle sentenze in premessa specificate, richiamate ed illustrate nelle allegate schede di rilevazione di partita debitoria che contengono tutti gli estremi e gli atti riguardanti i singoli debiti, schede che sono identificate con i numeri da 1 a 8 e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di riservarsi la sospensione del pagamento, in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce, nonché l'adozione dei procedimenti di recupero delle somme, in caso di accoglimento dell'eventuale gravame proposto;
5. di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria, debitamente sottoscritte dal Dirigente della U.O.D. 04, della Direzione Generale per le Risorse Umane, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. R. n. 6 del 06.04.2013, la variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario 2014, afferente i capitoli di seguito riportati:
  - 6.1 capitolo di spesa 124 "Pagamento debiti fuori bilancio", di competenza della Direzione Generale 13 – Dip. 55, collegato alla Missione 20 (Fondi e Accantonamenti) - Programma 03 – Titolo 01 - Macroaggregato 110 – IV livello piano di conti 1.10.01.01.000 – Cofog 01.1 – codice identificativo spesa UE 4 – Siope (codice bilancio) 1.10.01 riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 124.341,40** ;
  - 6.2 capitolo di spesa 576 "Pagamento debiti fuori bilancio", di cui all'art. 47 della L. R. n. 7/2002, di competenza della Direzione Generale 14 -Dip. 55, collegato alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 - Macroaggregato 110 – IV livello piano di conti 1.10.05.04.000 – Cofog 01.3 – codice identificativo spesa UE 4 – Siope (codice bilancio) 1.09.01 incremento dello

- stanziamiento di competenza e cassa per € 124.341,40;
7. di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale 14/ U.O.D. 04 il conseguente atto di impegno della somma di € 124.341,40 da assumersi sul cap. 576 Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 - Macroaggregato 110 – IV livello piano di conti 1.10.05.04.000 – Cofog 01.3 – codice identificativo spesa UE 4 – Siope (codice bilancio) 1.09.01, all'uopo istituito con deliberazione G. R. n. 1078 del 22.06.2007;
  8. di subordinare il successivo atto di liquidazione, agli aventi diritto, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47 della L. R. n. 7/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5;
  9. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica dell'Avvocatura Regionale, in ordine alle procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
  10. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.L.vo n.33/2013;
  11. di demandare alla Segreteria di Giunta, Ufficio III – Affari Generali – il compito di trasmettere la presente deliberazione, per la legittimazione, al Consiglio Regionale, avendo cura di trasmettere alla U.O.D. 04, della Direzione Generale 14 – Dipartimento. 55 copia della relata dell'avvenuta trasmissione;
  12. di inviare il presente provvedimento all'Avvocatura Regionale affinché effettui la valutazione circa la sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei soggetti che hanno procurato il debito oggetto del presente provvedimento;
  13. di trasmettere la presente deliberazione:
    - 13.1 alla Procura della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002, come ribadito dalla nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali della Corte dei Conti n. 9434 del 2.8.2007;
    - 13.2 al Capo Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, alla Direzione Generale 14, alla Direzione Generale 13 – alle UU.OO.DD. 04 e 07 della Direzione Generale 14, alle UU.OO.DD. 02 e 04 della Direzione Generale 13 ed al Tesoriere Regionale, nonché alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC.

# GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	219	del	27/06/2014	DIPART.	55	DIR GEN./DIR STAFF DIP.	14,13	UOD/STAFF DIR. GEN.	4
------------------	-----	-----	------------	---------	----	-------------------------	-------	---------------------	---

OGGETTO :  
***Riconoscimento debiti fuori bilancio relativi a sentenze esecutive.***

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATICOLA	FIRMA
PRESIDENTE   ASSESSORE		<i>Assessore Giancane Gaetano Assessore Sommese Pasquale</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr.ssa Paolantonio Giovanna Dr. Rosati Bruno</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Varriale</i>		


VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<b>27/06/2014</b>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<b>27/06/2014</b>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

---

*Dichiarazione di conformità della copia cartacea:*

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma  
**IL DIRIGENTE**  
**DOTT.ssa VALERIA ESPISTO**



Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 55, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendenti:** sig. **Cipolla** Giuseppe, nato a Marzano Appio (CE) il 12/06/1947 matr.n. 8478; sig.ra **De Simone** Vanda, nata a Tora e Picilli (CE) il 18/01/1954 matr. 8598.; sig.ra **Di Salvo** Maria Assunta, nata a Conca della Campania (CE) il 27/05/1953, matr. 8626; sig.ra **Leggiero** Antonietta, nata a Capua (CE) il 15/07/1956 matr. 8778.

**Avvocato:** **Varriale** Paolo, Via S.Filippo, 24 – 80122 - Napoli

**Oggetto della spesa:** pagamento compenso indennità di rischio e disagio e spese legali  
**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n. 48150 del 23/01/2014 (prat.n.5221/2008- CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, U.O.D. 04, la sentenza n.4658/13 del Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro - depositata il 30/09/2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale in forma esecutiva in data 08/01/2014.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento dei separati ricorsi proposti dai dipendenti in epigrafe indicati e successivamente riuniti in corso di causa, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei predetti dipendenti delle somme come di seguito specificate, per mancato riconoscimento dell'indennità di disagio e di rischio oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo.

Sig. **Cipolla** Giuseppe € 9.764,42 (anni 2001-2007);  
Sig.ra **De Simone** Vanda € 9.764,42 (anni 2001-2007);  
Sig.ra **Di Salvo** Maria Assunta € 13.087,56 (anni 2001-2009);  
Sig.ra **Leggiero** Antonietta € 13.087,56 (anni 2001-2009);

Il Tribunale di S.M.Capua V ha altresì condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite, liquidate, previa compensazione del 50%, in € 1.500,00, oltre cpa, iva con distrazione.

La U.O.D. 04, con nota prot.n. 106809 del 13.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere la quantificazione degli accessori previsti nella sentenza in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14,

La suddetta Struttura, con nota prot.n. 224714 del 31/03/2014 ha fornito riscontro alle predette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenza in parola, specificando,



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1  
(Punto 3 del dispositivo)

come richiesto, tre scadenze maggio, giugno e luglio 2014;  
Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.4658/2013 del Tribunale di S.M.Capua V.- Sez. Lavoro - depositata il 30/09/2013 e notificata in forma esecutiva in data 08/01/2014

**TOTALE DEBITO**

€. 69061,84

Dipendente sig. **Cipolla** Giuseppe, matr n 8478.

- Indennità di rischio (periodo 01/07/2001-31/12/2007)) € 2.063,76
- Indennità di disagio (periodo 01/07/2001-31/12/2007)) € 7.700,66
- Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014 € 1.538,73

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 3.162,99

Dipendente sig.ra **De Simone** Vanda matr.8598

- Indennità di rischio (periodo 01/07/2001-31/12/2007)) € 2.063,76
- Indennità di disagio (periodo 01/07/2001-31/12/2007)) € 7.700,66
- Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014 € 1.516,75

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 3.162,99

Dipendente sig.ra **Di Salvo** M. Assunta matr. 8626

- Indennità di rischio (periodo 01/07/2001-31/12/2009)) € 2.783,76
- Indennità di disagio (periodo 01/07/2001-31/12/2009)) € 10.303,70
- Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014 € 1.799,65

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 4.239,44

Dipendente sig.ra **Leggiero** Antonietta matr. 8778

- Indennità di rischio (periodo 01/07/2001-31/12/2009)) € 2.783,76
- Indennità di disagio (periodo 01/07/2001-31/12/2009)) € 10.303,70
- Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014 € 1.794,89

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 4.239,44



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1  
(Punto 3 del dispositivo)

Competenze per spese legali avv. **Varriale** Paolo

€. 1.903,20

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

#### ATTESTA

altresi che.


- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n. 48150 del 23.01.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.4658 del Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro - depositata il 30/09/2013 e notificata in forma esecutiva in data 08/01/2014;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 12/05/2014

Il Dirigente  
dott. **Bruno De Filippis**





221/08  
AVV-CETIZIA  
Sim. G. G. S. J.  
20 DIC 2013

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Copia

Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 30 settembre 2013 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4299\08, 6267\09 e 6265\09 le cause ai nn. 4299\08, 6267\09 e 6265\09

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
AGI DI S. MARIA VETERE  
8 GEN 2014  
RICEZIONE ATTO GIUDIZIARIO  
avv. N. 81

TRA

Cipolla Giuseppe, De Simone Vanda, Di Silvio Maria Assunta, Leggiero Antonietta rappresentati e difesi dall'avv. N. 81

Ricorrente

E

Regione Campania in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Modesto

Resistente  
826

Fatto e Diritto

Con atti di ricorso successivamente riuniti i ricorrenti in epigrafe premesso di essere dipendenti della Regione Campania, assunti ex art. 3 LR 57/85 con la qualifica di istruttore culturale, distaccati presso varie amministrazioni comunali, esponevano che in data 9 ottobre 2001 era stato siglato un contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della Giunta Regionale della Campania in attuazione dell'art. 15 CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 1 aprile 1999; che tale fonte contrattuale integrativa aveva introdotto un salario accessorio, legato alla produttività collettiva, ed alcune indennità, quali quella di rischi, disagio, trasferta, turnazione, maneggio valori, reperibilità e lavoro straordinario. Lamentavano che in sede di contrattazione decentrata, in particolare ai sensi dell'accordo siglato in data 9 ottobre 2001 e quindi ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 1 aprile 1999, non erano state prese in considerazione le esigenze dei ricorrenti e che, in particolare, non erano state prese in considerazione le esigenze di natura economica e di natura sociale dei ricorrenti.

8 GEN 2014

alla LR 57/1985. Denunciano la violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 3 co.3 della LR 57/1985 (come mod. da LR n.19 del 16.11.1998) da parte della citata contrattazione collettiva, e per tale motivo convenivano la Regione Campania per sentire dichiarare nei confronti della stessa la disapplicazione delle clausole di contrattazione collettiva integrativa di esclusione dalla retribuzione accessoria nei confronti del personale distaccato e con successivo e conseguente riconoscimento della spettante retribuzione, come individuata nei rispettivi ricorsi introdotti al giudizio.

Si costituiva la Regione Campania che concludeva per il rigetto del ricorso con la vittoria delle spese di lite.

Sulla documentazione in atti la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione.

I ricorrenti lamentano che l'art. 2 comma 3 dell'accordo siglato in data 9.10.2001 ha limitato i benefici del salario accessorio al solo "Piano di Lavoro Generale" per i dipendenti di cui alla LR 57/1985, negando così a tali dipendenti tutte le altre voci, quale quella della "produttività collettiva", mentre successivamente l'art. 2 co.2 del CCDI del 12.7.2004 ha escluso per detti dipendenti anche la retribuzione derivante dall'esecuzione del cd "Progetto Generale". Tali disposizioni sarebbero in contrasto sia con l'art. 45 del d.lgs.165/2001 (che sancisce il principio di parità di trattamento per la retribuzione dei pubblici dipendenti) sia con l'art. 3 comma 3 LR 57/1985, nella parte in cui stabilisce ed impone la determinazione dello stesso trattamento giuridico ed economico tra i dipendenti regionali già esistenti e quelli transitati nuovamente nel ruolo dell'ente territoriale di destinazione.

La direda dell'Ente locale ha messo in evidenza che al sensi dell'art. 2 d.lgs. 165/2001 e intervenuta la delegificazione della dipendenza di legge del lido, essendo stato stipulato un contratto collettivo di lavoro integrativo sottoscritto dall'ente locale

retribuzione, riservata ad essa dalla legge del 2001. Ne può effettuarsi un riferimento alla violazione dell'art. 45 del d.lgs. 165/2001. La norma in questione stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano riconoscere una retribuzione non inferiore a quella della contrattazione collettiva, ma soprattutto che ad un determinato inquadramento non possa che corrispondere la relativa retribuzione. Non è consentita in altri termini una discriminazione "orizzontale". La stessa disposizione di legge, poi, demanda alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione accessoria; di conseguenza una eventuale violazione dovrebbe trovarsi tra contrattazione collettiva di comparto e quella integrativa. Nel caso di specie non si rinviene alcuna disposizione collettiva contrattuale di livello di comparto che imponga alla contrattazione integrativa di ampliare o di delimitare il proprio ambito di intervento. La scelta, quindi, di escludere dalla retribuzione di produttività una determinata categoria non si pone in contrasto con la normativa di rango primario né con la contrattazione nazionale collettiva. Non vi è violazione dell'art. 40 comma III del d.lgs.165/2001.

Si è affermato che la retribuzione concernente la produttività non è necessariamente destinata a tutti i dipendenti della Regione Campania. È altrettanto indubitabile che, ai sensi dell'art. 45 co.I d.lgs.165/2001, non può essere esclusa del tutto la retribuzione accessoria per determinate categorie di dipendenti. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è stabilito dalla contrattazione collettiva. Con questa espressione il Legislatore ha inteso stabilire che il trattamento minimo è rappresentato dal riconoscimento di entrambe le componenti della retribuzione: sarebbe contra legem negare del tutto anche una sola delle due componenti a determinate categorie di dipendenti. Tale vincolo vale sia per la contrattazione nazionale che per quella decentrata o di integrativa.

Rimane invece valida la scelta propria della contrattazione collettiva di escludere la retribuzione di produttività da determinate categorie di dipendenti, in quanto la stessa scelta è consentita dalla normativa di rango primario.

risarcitori all'interno di ciascun ambito di intervento. Deve dunque concludersi per l'accoglimento del secondo capo di domanda in particolare, ai ricorrenti deve essere riconosciuta sia l'indennità di disagio di cui all'art. 25 CCDI del 2001, sia l'indennità di rischio di cui all'art. 37 CCNL 2000 e dall'art. 41 CCNL 2004. Invero, le indennità in oggetto mirano a compensare le prestazioni che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale nonché a compensare l'esercizio svolto in condizioni particolarmente disagiate. Tra il personale avente diritto alle richiamate integrazioni salariali, la contrattazione decentrata ha annoverato anche gli addetti al computer ed è pacifico - oltre che provato per tabulas attraverso l'attestato dei Sindaci dei comuni di rispettiva assegnazione che gli istanti utilizzavano nello svolgimento delle proprie mansioni (per almeno 4 ore al giorno). Quanto agli importi da liquidarsi, deve farsi riferimento ai conteggi attorei, non oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, inoltre in atti sono esibite le buste paga da cui risultano i giorni di presenza dei ricorrenti in servizio. Deve, poi, rilevarsi che l'importo rivendicato è stato quantificato a decorrere dal luglio 2001 anche se nelle conclusioni è indicato un periodo più ridotto decorrente dal 2004. Quest'ultima indicazione è, però, frutto evidente di un mero errore materiale in quanto non solo contrastante con la parte espositiva del ricorso ma in quanto l'ammontare complessivo del credito per il quale si chiede nelle conclusioni la condanna della Regione Campania è stato determinato includendo anche l'importo dell'indennità di rischio e di disagio maturate anche dal 2001 al 2003. Deve dunque concludersi per la condanna della Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme indicate in rispettivo, oltre interessi sulle singole componenti del credito dalla data di maturazione in ciascuno di essi al saldo.

In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso le spese di lite sono compensate per metà; il residuo segue la soccombenza ed è liquidato e distratto come da dispositivo.

P.Q.M.

Ogni diversa istanza e deduzione disattese:

In parziale accoglimento del ricorso condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore di :

Cipolla Giuseppe la somma di €. 9.764,42 (anni 2001-2007)

De Simone Vanda la somma di €.9.764,42 (anni 2001-2007)

Di Salvo Maria Assunta la somma di €. 13.087,56 (anni 2001-2009)

Leggiero Antonietta la somma di €. 13.087,56 (anni 2001-2009)


oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;

b) Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida, previa compensazione del 50%, in €. 1.500,00, oltre cpa, iva con distrazione.

Santa Maria Capua Vetere

Il Giudice

*lio G. G. G.*





TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. P. VARRALE quale procuratore  
DR SILVO M. ASSONIA

S.Maria C.V. \_\_\_04/11/2013.-



DIRETTORE AMM./VO  
f.to Dr.ssa Fiorella RUSSO

E' copia conforme per uso notifica


S.Maria C.V. \_\_\_04/11/2013.-



IL DIRETTORE AMM./VO  
Dr.ssa Fiorella RUSSO

Ad istanza dell'Avv. Paolo Varriale, si notifici a:

**REGIONE CAMPANIA**, in persona del **Presidente pro tempore**, elett.te dom.to per la carica  
presso la sede in 80121 Napoli alla Via Santa Lucia n. 81.



UNEP COMMISSION OF EXPERTS  
to U.N. General Assembly  
destinataria  
dell'impegno

*Pescone Maria Fortuna*  
08 GEN 2014

L'UFFICIALE CHIEF CARO  
DE LUCA ALBERTO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ALBERTO DE LUCA', is written over the typed name.

Sentenza Tribunale di S.M.C. VETERE - Sez.Lav.-  
Numero 4658/2013  
Dipendente COPPOLA GIUSEPPE  
Avvocato VARRIALE PAOLO

Diritti e onorari			1.500,00
			<u>1.500,00</u>
CPA	4%	1.500,00	<u>60,00</u>
			1.560,00
IVA	22%	1.560,00	343,20
TOTALE FATTURA			<b>1.903,20</b>
RITENUTA	20%	1.500,00	300,00
NETTO A PAGARE			1.603,20



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 2 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità del creditore**

Dipendente: sig. Falabella Bonaventura nata a Eboli il 02/05/1957, matr. n. 13530

Oggetto della spesa: risarcimento danni, interessi legali

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n.68010 del 30/01/2014 (prat.n.4276/12-1267/13-4272/12 CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla D.G. Per le Risorse Umane (14) la sentenza n.1930 del Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro – depositata il 19/04/2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza del Sig. Falabella Bonaventura e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 28/11/2013.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente Sig. Falabella Bonaventura, della somma di € 1.446,00 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre gli accessori come per legge.

Il Tribunale di Salerno ha altresì, dichiarato interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

La U.O.D. 04, con nota prot.n.105466 del 13.02.2014 ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014(avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014) a richiedere la quantificazione delle somme previste nella sentenza in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

La suddetta Struttura, con nota prot.n. 224732 del 31/03/2014 ha comunicato le somme lorde dovute alla dipendente sopra indicato a titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.O. (anno 2000 e 2001), gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2  
(Punto 3 del dispositivo)

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n. 1930 del Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro - depositata il 19.04.2013 e notificata in forma esecutiva in data 28.11.2013.

**TOTALE DEBITO**

€ 1.503,60

Dipendente sig. Falabella Bonaventura , matr.n.13330

- Risarcimento del danno per perdita di chance € 1.446,00
- Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014 € 57,60

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n. 68010 del 30.01.2014 dell'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.1930 del Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro - depositata il 19/04/2013 e notificata in forma esecutiva in data 28.11.2013;

Napoli, 12/05/2014

Il Dirigente  
Dott. Bruno De Filippo

102



Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

OOD 24  
311  
P

AREA 04 - SETTORE 01

REGIONE CAMPANIA  
Prot. 2014 0066010 30/01/2014 11 45  
Titolo n. 0 c. 4 Avvocatura  
Riv. 3914 Direzione Generale per la Risa  
Classifica 4 1 1

ok

D.G. 55-14  
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE  
UMANE  
VIA S. LUCIA N.81  
80132 NAPOLI

N. Pratica: CC 4276/12-1267/13-4272/12  
Oggetto: Trasmissione sentenze n. 1930/13-1757/13-1931/13 rese dal Tribunale di Salerno - sezione Lavoro nei confronti di Palabella Bonaventura, Zappullo Nunziane, Ferrara Nicola

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Napoli - sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

Avv. Alba Di Cascio ad 0817963521

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Avv. Fabrizio Niceforo

3/02/2014  
V. Scudato e Scudato  
Pellegrini

AVV  
19521

STUDIO LEGALE MONACO  
Avv. Pasquale Lucio Monaco  
Via Martiri del Dissenso, 31  
81055 S. MARIA C. V. (Caserta)

SENTENZA  
SENT. LAVORO

N° 1930  
N° \_\_\_\_\_ R. GEN.  
N° \_\_\_\_\_ CRON.

N. 364/2013 R.G.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G. (1° SETTORE)
28 NOV 2013
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia 31



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SALERNO  
SEZIONE LAVORO

CC  
9276/12  
Di Lascio

22 NOV. 2013

Il Tribunale di Salerno - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato  
dott. ssa Maria Teresa BELMONTE  
ha pronunciato all'udienza del 19.02.2013 la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. N. 364/2013 del ruolo generale del lavoro  
vertente

TRA

~~ELABELLA BIANCHI~~ rappresentata e difeso, in virtù di mandato a margine  
del ricorso, dall'avv. Lucio Pasquale MONACO presso lo studio del quale elettivamente  
domicilia in Eboli

**RICORRENTE**

E

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa dall'avv.  
Alba DI LASCIO in virtù di mandato a margine della memoria, presso il cui studio è  
elettivamente domiciliata in Napoli

**CONVENUTA - RESISTENTE**

**OGGETTO:** risarcimento danni.

**CONCLUSIONI:** All'udienza odierna le parti, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi  
del giudizio, concludevano come da verbale.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 20.01.2012 parte ricorrente, dipendente della Regione,  
appartenente alla categoria D e titolare negli anni 2000 e 2001 di una delle posizioni  
organizzative previste dal CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 31.3.1999, adiva  
questa A.G. per conseguire la dichiarazione di inadempimento, da parte della Regione,  
agli obblighi contrattualmente assunti con l'art. 10 CCNL 1999 nonché con art. 11  
CCDI 2000, in quanto non avrebbe percepito la indennità di risultato nella misura  
specificata nell'atto introduttivo. Rappresentava di avere ricevuto l'incarico dirigenziale  
con determina della regione Campania, e che la retribuzione invocata doveva essere  
corrisposta previa valutazione dei risultati da parte dei dirigenti di settore, sulla base  
del sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione e che presso il  
convenuto il sistema di valutazione risultava istituito con delibera della Giunta  
Regionale n. 8493/1998. Chiedeva, pertanto, chiedendo al condanna della Regione al  
pagamento dell'importo a titolo di risarcimento danni per perdita di chance oltre  
rivalutazione ed interessi.

Si costituiva in giudizio la Regione, che contestava la fondatezza della domanda di cui  
chiedeva il rigetto.

02 DIC 2013
-------------

93803

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In via preliminare vanno esaminate le norme contrattuali istitutive della retribuzione di risultato. L'art. 8 del CCNL comparto Regioni del 1999 prevedeva la istituzione da parte degli enti territoriali di posizioni organizzative che comportano lo svolgimento di determinati incarichi con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, posizioni che possono essere assegnate solo a dipendenti classificati nella qualifica D.

L'art. 9 co. 4 dispone poi che "I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'Ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato, di cui all'art. 10 co. 3". Tale ultima norma prevede poi che "l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale". Dal combinato disposto di tali norme, ed in particolare dall'art. 9 co. 4, si evince che la corresponsione della retribuzione di risultato è subordinata ad una valutazione annuale posta in essere dall'Ente, secondo criteri e procedure predeterminati ed alla quale sono soggetti i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono attribuite le posizioni organizzative. Dunque l'assunto della regione, secondo cui la valutazione dell'Ente sarebbe richiesta solo al fine di graduare la retribuzione di risultato tra un minimo del 10% ed un massimo del 25% della retribuzione di posizione, non trova alcun riscontro normativo. Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della ricorrente come da dispositivo. In realtà, lo stesso art. 10 co. 3 citato, che dispone tale graduazione, prescrive poi che "essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale", laddove il termine "essa" si riferisce alla retribuzione di risultato nella sua interezza, volendo intendere che, a prescindere dalla graduazione, è proprio la corresponsione di tale emolumento ad essere subordinato alla valutazione dell'ente. Analoga disciplina della retribuzione di risultato è stata prevista nel contratto collettivo integrativo per il personale della Giunta Regionale del 27.3.2000, che ha subordinato la corresponsione di tale emolumento ad una valutazione della P.A. in particolare l'art. 11 ha istituito tre tipi di posizione organizzativa, contrassegnati rispettivamente con le lettere A-B-C, prevedendo, per la prima una retribuzione di £ 22.000.000, per la seconda di £. 18.000.000, per la terza di £. 14.000.000, oltre "una retribuzione di risultato annua, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con Delibera G.R. n. 8463/1982".

Alla luce della disciplina contrattuale sopra descritta, deve concludersi nel senso che la corresponsione della retribuzione di risultato non possa prescindere dalla valutazione dei risultati posta in essere dall'ente, valutazione che, in quanto condizione per la attribuzione del trattamento economico, riconosciuto dalla contrattazione collettiva ai dipendenti, costituisce una condotta obbligata del datore di lavoro.

Nella fattispecie in esame, nella quale l'odierno ricorrente non è stato sottoposto, pur titolare di posizione organizzativa, alla valutazione annuale, non è possibile quindi affermare, sulla base della disciplina contrattuale, il loro diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato per gli anni dal 1999 al 2001. Né può condividersi la tesi che la conferma degli incarichi ricevuti può essere considerata come una implicita valutazione positiva dei risultati dei precedenti incarichi, come sostenuto nel ricorso.

introduttivo. In realtà l'art. 9 co. 2 del CCNI, citato dispone che "per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti del personale della categoria D".

L'art. 12 del CCDI, recante disposizioni di attuazione del citato articolo 9, stabilisce i criteri generali per il conferimento e per la conferma degli incarichi da parte dei dirigenti, valutando elementi che attengono soprattutto alle caratteristiche personali del dipendente, quali risultati culturali, attitudini, capacità professionali, mentre la valutazione della precedente attività svolta dal dipendente viene ricompresa sotto il parametro dell'esperienza, a prescindere dai risultati. Per questo non è possibile affermare che la conferma nell'incarico equivalga ad una valutazione positiva dei risultati raggiunti nel precedente incarico, poiché è diverso l'oggetto della valutazione che nel primo caso ha valenza soggettiva, e nel secondo valenza oggettiva.

Quanto alla domanda risarcitoria fondata sulla circostanza che spetta alla Amministrazione la costituzione del nucleo di valutazione, a cui è subordinata la corresponsione della retribuzione di risultato, la quale deve rispondere dei danni derivati dal mancato funzionamento di tale organismo di supporto, essa è fondata.

Invero, l'obbligo del datore di lavoro, seppure non previsto letteralmente come tale dal contratto collettivo, deriva dai generali principi di correttezza e buona fede nella interpretazione delle norme contrattuali (art. 1366 c.c.) e nella loro esecuzione (art. 1375 c.c.). D'altronde solo attraverso la condotta accessoria omessa la amministrazione poteva adempiere alla propria obbligazione principale di corrispondere la retribuzione di risultato (sussistenti i rispettivi presupposti), prevista insieme alla retribuzione di posizione quale sostitutiva di ogni altro trattamento accessorio, compresa la retribuzione per il lavoro straordinario.

Quanto alla questione del danno risarcibile, deve escludersi che tale danno possa consistere nell'intero importo della retribuzione di risultato non corrisposta, essendo la corresponsione di tale subordinata ad una valutazione della P.A. dall'esito incerto. Il ricorrente può, invece, fondatamente rivendicare, come fa, un diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, in quanto titolare del diritto alla valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito dell'incarico conferitogli dall'Ente. Invero, è pacifico in giurisprudenza che la perdita di chance non costituisca una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale a sé stante, suscettibile di autonoma valutazione, onde<sup>3</sup> la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione alla integrità del patrimonio la cui risarcibilità è conseguenza immediata e diretta del verificarsi di un danno concreto ed attuale (cfr. ex plurimis cass. 18.3.2003 n. 3999).

Nella fattispecie in esame la probabilità della valutazione positiva non può essere apprezzata in rapporto a parametri di giudizio specifici, che non risultano predeterminati, ma, più in generale, in ragione della professionalità del dipendente e della sua condotta di lavoro nel periodo di causa. Né l'Amministrazione può sottrarsi fondatamente alle proprie responsabilità proprio sul fondamento della lacuna che essa stessa ha determinato con il non apprestare alcun criterio di valutazione.

Sotto tale profilo può assumere rilevanza la conferma dell'incarico quale espressione della esperienza acquisita dai dipendenti, ai sensi dell'art. 9 CCNI di settore. La conferma, in sostanza, può far prestanere che ove fosse stato predisposto il sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò proposto, l'attuale ricorrente con tutta probabilità,

91

negli anni 2000 e 2001 sarebbe stato favorevolmente valutato e che, quindi, avrebbe avuto al concreta probabilità di ottenere la invocata indennità: in tal senso depongono, da un lato, l'assenza di qualsivoglia rilievo in ordine alle modalità di espletamento dei compiti affidati, ed ai risultati conseguiti, e, dall'altro, la conferma nell'incarico di responsabile di posizione organizzativa di livello B anche per gli anni successivi. Tali circostanze attestano, al di là di ogni residua incertezza, il corretto e proficuo svolgimento delle funzioni demandate all'appellante.

Sulla base di tali elementi, può desumersi, con tutta ragionevolezza, anche facendo ricorso a criteri presuntivi, che l'espletamento di una seria e corretta procedura valutativa avrebbe consentito al ricorrente di conseguire, all'esito, un giudizio favorevole in ordine al proprio operato e di percepire, quindi, la c.d. indennità di risultato. Acclarata, pertanto, la responsabilità della regione Campania per l'inadempimento dell'obbligo di assicurare la predisposizione dello schema di valutazione previsto dall'art. 11 del contratto collettivo decentrato e passando, ora, alla determinazione della entità del pregiudizio economico sofferto dal dipendente, deve rilevarsi che essa non può coincidere con la misura prevista dalla citata norma contrattuale ( 20% della retribuzione di posizione) atteso che tale importo avrebbe potuto essere erogato solo a seguito della effettiva valutazione di risultati raggiunti che, nella specie, non ha potuto aver luogo per le ragioni in precedenza enunciate.

Di contro il parametro di riferimento, ai fini della qualificazione del danno , non può che essere individuato nell'art. 10 ccnl Comparto Regioni - Autonomie Locali del 31.3.1999, il cui comma 3 prevede che *"l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita"*. Non disponendo di elementi che consentano una quantificazione in misura superiore a quella minima fissata dalla predetta norma, il danno patito dal ricorrente, in conseguenza della mancata valutazione, ad opera dell'Amministrazione Regionale, dell'attività svolta negli anni 2000 e 2001 può essere determinato in complessivi euro 1446,00..... ( euro 723,00..... per ciascuno degli anni summenzionati).

Su tale somma ovviamente dovranno essere calcolati gli interessi legali con decorrenza dalla data della notifica del ricorso introduttivo del giudizio fino al soddisfo.

La sussistenza di contrasto giurisprudenziale sulla materia oggetto del presente giudizio, ed il solo parziale accoglimento delle ragioni poste a base del ricorso, consente la compensazione integrale delle spese del giudizio.


La complessità dei fatti imponeva l'apposizione di un termine ampio per la redazione dei motivi.

P. Q. M.

Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando in funzione di Giudice del lavoro sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 20.01.2012 , così provvede:

1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna alla regione Campania al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1446,00 ( pari ad euro 723,00 per ciascun anno) unitamente agli accessori come per legge.
2. Dichiarà interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
4. Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Salerno, 19.2.2013



Il Giudice del Lavoro  
Maria Teresa Buffone

23-4-2013





TRIBUNALE DI SALERNO  
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziani che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

È copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva all'avv.

*B. P. Monaco (parte)*

Salerno, li 13 MAG. 2013

È to IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
A3 F2 d.ssa Lidia CRUDELE

E copia conforme all'esecutiva  
Salerno, li

~~13 MAG. 2013~~

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
A3 F2 d.ssa Lidia CRUDELE

*[Signature]*

*Studio Legale Monaco*

*Patrocinio in Cassazione*

Avv. Michele Monaco - Avv. Pasquale Lucio Monaco  
Avv. Vittoria M.G. Panzarella - Avv. Gianluca Tuberosa

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza del sig. Falabella Bonaventura e su richiesta dell'avv. Pasquale

Lucio Monaco, si notifici a mani il su esteso atto all'indirizzo di:

- **Regione Campania** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta

Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81.**

*Peresa Lach Von Hohenfrieser*

28 NOV 2013

LEONARDO BALOGGI  
DE LUCA ALBERTO



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 3/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

#### ATTESTA

quanto segue:

#### Generalità dei creditori:

**Dipendente:** sig. Zappullo Nunziante, nato a Mercato San Severino, il 24/03/1946 matr. n.13435

**Avvocato:** Monaco Pasquale Lucio, Via Martiri del Dissenso, 31 – 81055 - S.Maria C.V. (CE)

**Oggetto della spesa:** risarcimento danni, interessi legali.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

#### Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.68010 del 30/01/2014 (prat.n.4276/12-1267/13-4272/12 CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. - Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14) la sentenza n.1767/13 del Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro – ) depositata l' 11/04/2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza del sig Zappullo Nunziante e su richiesta dell'avv Monaco Pasquale Lucio, in forma esecutiva, in data 28/11/2013.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig Zappullo Nunziante, della somma di € 1032,91 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 (con decorrenza dal 23/06/2000) e 2001, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, ex art.429 c.p.c., dalla maturazione del credito al saldo.

Il Tribunale di Salerno ha altresì condannato la convenuta Regione Campania al pagamento in favore del sig. Zappullo Nunziante dell'importo di € 775,00, da liquidare a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Monaco Pasquale Lucio.

La U.O.D. 04, con nota prot.n.105466 del13.02.2014 ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014(avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014) a richiedere la quantificazione delle somme previste nella sentenza in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

La suddetta Struttura, con nota prot.n. 224732 del 31/03/2014 ha comunicato le somme lorde dovute alla dipendente sopra indicato a titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.O. (anno 2000 e 2001), gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3  
(Punto 3 del dispositivo)

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.1767/13 del Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro - depositata l'11.04.2013 e notificata in forma esecutiva in data 28.11.2013.

**TOTALE DEBITO**

€ 2.276,95

**Dipendente sig. Zappullo Nunziante, matr.n.13437**

- Risarcimento del danno per perdita di chance € 1.032,91
- Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014 € 260,72
  
- Competenze per spese legali avv. Monaco Pasquale Lucio € 983,32

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:


- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n. 68010 del 30/01/2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.1767/13 del Tribunale di Salerno- Sez. Lavoro - depositata l' 11/04/2013 e notificata in forma esecutiva in data 28/11/2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 12/05/2014

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis



102



Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

UCB ok  
311  
GP

AREA 04 - SETTORE 01

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014 0068010 30/01/2014 11 45  
n. 5 C 4 Avvocatura

Ass. 5814 Direzione Generale per la Risa

Classifica 1 4 1 1



ok

D.G. 55-14

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE  
UMANE

VIA S. LUCIA N 81

80132 NAPOLI

N. Pratica: CC 4276/12-1267/13-4272/12

Oggetto: Trasmissione sentenze n. 1930/13-1767/13-1931/13 rese dal Tribunale di Salerno - sezione Lavoro nei confronti di Falabella Bonaventura, Zappullo Nunziante, Ferrara Nicola

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Napoli - sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

3/02/2014  
Vinciguerra e Luminello  
Pesci

STUDIO LEGALE MONACO  
Avv. Pasquale Lucio Monaco  
Via Martiri del Dissenso, 31  
81055 S. MARIA C. V. (Caserta)

AWW  
19516  
TRIBUNALE DI SALERNO

SENTENZA N.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza con motivazione  
n. 19516/2013  
CROCIATA REGIONALE DEL LAVORO  
Anno 2013  
28 NOV 2013  
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI  
Napoli - Via S. Lucia 81

Il Giudice Unico del Tribunale di Salerno, dr. Ippolita Laudati, in  
funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente sentenza  
nella causa civile recante il N.8105/2012 Cont. Lav. vertente:

28 NOV 2013  
CC  
1267/13  
Di Lascio

TRA

Zappullo Nunziante, rapp. e dif. dall'avv.to P. L. Monaco, in virtù di  
mandato agli atti.

913861

RICORRENTE

E

93

Regione Campania, in persona del suo Presidente, rapp. e dif.  
dall'avv. A. Di Lascio, in virtù di procura ad lites del 24.9.2002.

RESISTENTE

P.Q.M.

1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Regione  
Campania, in persona del Presidente di Giunta, al pagamento, in  
favore di Zappullo Nunziante, della somma di Euro 1.032,91 oltre  
interessi legali.

02 DIC 2013

2) Condanna la soccombente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di Euro 775,00 che liquida a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CNA come per legge.

### FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 18.7.2012 Zappullo Nunzianta adiva il Giudice del lavoro di Salerno, per sentire ottenere la condanna della Regione Campania, che conveniva in giudizio, al pagamento della somma come in atti specificata a titolo di risarcimento del danno subito per l'inadempimento contrattuale della controparte. Asseriva che, in applicazione dell'art.11 del contratto collettivo decentrato integrativo per il quadriennio 1998-2001, avrebbe dovuto percepire la retribuzione di risultato per l'anno 2000. Esponeva invero di esser dipendente della Regione Campania con posizione "C", di aver ricevuto l'incarico di posizione organizzativa con delibera n.45/00, quindi di aver ricoperto per l'intero anno 2000 e successivi l'incarico suddetto e di aver raggiunto pienamente gli obiettivi, giusta delibera del Dirigente del settore. Instauratosi il contraddittorio, la Regione Campania, come ut sopra rappresentata, si costituiva eccependo l'infondatezza del ricorso e concludendo per il rigetto del medesimo. All'odierna udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte dai procuratori delle parti, il Giudice decideva la causa dando pubblica e contestuale lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto addotte a sostegno pronunciando sull'accoglimento della domanda attrice per i motivi che seguono.

Per il personale dell'area posizioni organizzative il trattamento economico si compone della retribuzione di posizione e della

retribuzione di risultato. Quest'ultima è commisurata tra il 10% ed il 25% della retribuzione di posizione e presuppone la positiva valutazione annuale. Il ricorrente sostiene che gli sia dovuta la retribuzione di risultato, la Regione eccepisce la mancanza di prova in ordine alla positiva valutazione prevista dalla contrattazione collettiva. Ed invero, l'argomentazione di parte resistente è condivisibile nella misura in cui appare indubbio che la retribuzione in esame è legata alla produttività del dipendente che dovrà esser valutata "in base a criteri e procedure predeterminate dall'Ente" con apposito nucleo di valutazione all'uopo predisposto anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art.10, comma 3. La valutazione costituisce elemento necessario della fattispecie anche in considerazione del fatto che la misura finale di tale emolumento può variare, secondo i risultati raggiunti, tra un minimo ed un massimo. Sotto tale profilo, l'eventuale rinnovo dell'incarico dirigenziale, la cui durata è di cinque anni, implica certamente una valutazione positiva del dipendente, ma non focalizza l'aspetto della produttività anche ai fini della esatta commisurazione dell'emolumento, laddove invece parte ricorrente ha indicato apoditticamente la retribuzione spettante in base alla percentuale del 20% chiedendo che a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale commisurato alla percentuale del 20% fosse condannata la Regione. Tanto premesso, occorre stabilire se la Regione abbia colpevolmente omesso di istituire il nucleo di valutazione dell'attività dei funzionari impedendo, in tal modo, il conseguimento della retribuzione di risultato prevista da norma pattizia. La scrivente condivide la decisione adottata in caso analogo dalla locale Corte d'Appello (sentenza n 367/09)



che, sposando le argomentazioni del dipendente, ha affermato che la Regione "...ha serbato una condotta omissiva non istituendo l'apposito nucleo di valutazione in quanto ha di fatto impedito la valutazione delle attività svolte dai funzionari incaricati di posizioni organizzative, precludendo ai medesimi il conseguimento dell'indennità di risultato contrattualmente prevista e riconosciuta. La mancata valutazione del lavoro svolto dal ricorrente, sulla scorta di uno schema che avrebbe dovuto esser predisposto dall'apposito nucleo (costituito con delibera di Giunta n.89493 del 22.11.1998), fa sorgere in capo a costui il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento datoriale, consistente nella perdita di chance di ottenere l'indennità di risultato, il cui conseguimento, invece, sarebbe stato possibile qualora si fosse tempestivamente attivata la procedura valutativa delineata dalle norme della contrattazione collettiva" (n.1176/2008, n.367/09).

Ed invero, può nella specie ragionevolmente presumersi che l'attività svolta dal ricorrente nell'anno 2000 sarebbe stata favorevolmente valutata: depongono in tal senso, da un lato, l'assenza di rilievi dell'amministrazione in ordine alle modalità di espletamento dell'incarico affidatogli ed ai risultati raggiunti, dall'altro lato, il fatto che l'incarico, conferito con delibera n.45/00, venisse riconfermato con successive delibere (ultima menzionata la n.120/08).

Acclarata quindi la responsabilità per inadempimento contrattuale della Regione Campania passiamo alla determinazione dell'entità del pregiudizio economico sofferto dal ricorrente. Anche sotto tale profilo, appaiono convincenti le osservazioni contenute nella già citata sentenza della locale Corte d'Appello che rileva che " non

può coincidere con la misura prevista dalla norma pattizia (id est. 20% della retribuzione di posizione), atteso che tale importo avrebbe potuto esser erogato solo a seguito della effettiva valutazione dei risultati raggiunti che, nella specie, non ha potuto aver luogo per le ragioni in precedenza enunciate". Per la qual cosa, stabilendo il già citato art. 10, comma 3, che "l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita", non disponendo di elementi che consentano una quantificazione in misura superiore a quella minima fissata dalla predetta norma, il danno patito dal dipendente negli anni 2000 (con decorrenza dal 23.6.2000, data di conferimento dell'incarico) e 2001 può esser determinato in Euro 361,52 per l'anno 2000 (essendo la retribuzione di posizione pari ad Euro 7.234,40 per l'intero anno 2000 ma dimezzata in quanto l'incarico è stato conferito con decorrenza dal 23.6.2000) ed Euro 671,39 (essendo la retribuzione di posizione pari ad Euro 6.713,94 per l'anno 2001), per il complessivo importo di Euro 1.032,91 oltre interessi legali.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con attribuzione.

Sentenza clausolata ex lege.

Salerno, 11.4.2013

Il Giudice del lavoro.  
Dott.ssa Ippolita Laudati



TRIBUNALE DI SALERNO  
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

È copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva all'avv.

P.L. Malocco (parte)

Salerno, li 10 APR. 2013

È to IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
A3 F2 d.ssa Lidia CRUDELE

È copia conforme all'esecutiva  
Salerno, li 18 APR. 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
A3 F2 d.ssa Lidia CRUDELE

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza del sig. Zappullo Nunziant e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici a mani il su esteso atto all'indirizzo di:

- **Regione Campania** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 31.**

Ufficio  
dell'irp  
Dietrich von Hohenhausen  
28 NOV 2013

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
DE LUCA ALBERTO

Sentenza del Tribunale di Salerno - Sez. Lav. -  
Numero 1767/2013  
Dipendente Zappullo Nunziante  
Avvocato Monaco Pasquale Lucio

Diritti e onorari			775,00
			<u>775,00</u>
CPA	4%	775,00	<u>31,00</u>
			806,00
IVA*	22%	806,00	177,32
TOTALE FATTURA			<b>983,32</b>
RITENUTA	20%	775,00	155,00
NETTO A PAGARE			828,32



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°4 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendente:** sig. **Ferrara Nicola**, nato a Vallo della Lucania il 16/11/1956 matr.n.13203

**Oggetto della spesa:** risarcimento danni, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n.68010 del 30/01/2014 (prat.n.4276/12-1267/13-4272/12 CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. - Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n.1931/13 del Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro - depositata il 19/04/2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza del sig Ferrara Nicola e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 28/11/2013.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig Ferrara Nicola, della somma di € 1446,00 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali con decorrenza dalla data della notifica del ricorso introduttivo del giudizio fino al soddisfo.

Il Tribunale di Salerno ha altresì, dichiarato interamente compensate tra le parti le spese di giudizio. La U.O.D. 04, con nota prot.n.105466 del 13.02.2014 ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014) a richiedere la quantificazione delle somme previste nella sentenza in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

La suddetta Struttura, con nota prot.n. 224732 del 31/03/2014 ha comunicato le somme lorde dovute alla dipendente sopra indicato a titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.O. (anno 2000 e 2001), gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4  
(Punto 3 del dispositivo)

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.1931/13 del Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro - depositata il 19.04.2013 e notificata in forma esecutiva in data 28.11.2013.

**TOTALE DEBITO** € 1503,60

**Dipendente sig. Ferrara Nicola, matr.n. 13203**

- Risarcimento del danno per perdita di chance € 1.446,00
- Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25.07.2014 € 57,60

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n. 68010 del 30.01.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.1931/13 del Tribunale di Salerno -Sez. Lavoro - depositata il 19.04.2013 e notificata in forma esecutiva in data 28.11.2013;

Napoli, 12/05/2014

Il Dirigente  
Dott. Bruno De Filippo

102



Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

COD 04  
3011  
P

AREA 04 - SETTORE 01

REGIONE CAMPANIA  
Prot. 2014 0068010 30/01/2014 11 45  
R. G. C. 4 Avvocatura  
Rev. 0014 Direzione Generale per le Risorse  
classifica 4 1 1

OK

D.G. 55-14  
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE  
UMANE  
VIA S. LUCIA N.81  
80132 NAPOLI

N. Pratica: CC 4276/12-1267/13-4272/12  
Oggetto: Trasmissione sentenze n 1930/13-1767/13-1931/13 rese dal Tribunale di Salerno - sezione Lavoro nei confronti di Palabella Bonaventura, Zappullo Nunziante, Ferrara Nicola

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Napoli -sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

Avv. Alba Di Cascio ad 0817963521

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Avv. Fabrizio Niceforo

3/02/2014  
Vicecardi e Succillo  
Pace

AW  
19523

N. 36512012 R.G.

STUDIO LEGALE MONACO  
Avv. Pasquale Lucio Monaco  
Via Martiri del Dissenso, 31  
81055 S. MARIA C. V. (Caserta)

N° 1931/2013 SENT.  
N° \_\_\_\_\_ GEN.  
N° \_\_\_\_\_ GEN.

COPIA

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
ALCANTARA  
28 NOV 2013  
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI  
Mess. Avv. S. Lucio M.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SALERNO  
SEZIONE LAVORO

CC  
4272/12  
Di Lascio

Il Tribunale di Salerno - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott. ssa Maria Teresa BELMONTE ha pronunciato all'udienza del 19.02.2013 la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. N. 36512012 del ruolo generale del lavoro vertente

22 NOV. 2013

1586

TRA

FERRARA Nicola rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso, dall'avv. Lucio Pasquale MONACO presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Eboli

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Alba DI LASCIO in virtù di mandato a margine della memoria, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli

CONVENUTA - RESISTENTE

O G G E T T O: risarcimento danni.

CONCLUSIONI: All'udienza odierna le parti, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio, concludevano come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 20.01.2012 parte ricorrente, dipendente della Regione, appartenente alla categoria D e titolare negli anni 2000 e 2001 di una delle posizioni organizzative previste dal CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 31.3.1999, adiva questa A.G. per conseguire la dichiarazione di inadempimento, da parte della Regione, agli obblighi contrattualmente assunti con l'art. 10 CCNL 1999 nonché con art. 11 CCDI 2000, in quanto non avrebbe percepito la indennità di risultato nella misura specificata nell'atto introduttivo. Rappresentava di avere ricevuto l'incarico dirigenziale con determina della regione Campania, e che la retribuzione invocata doveva essere corrisposta previa valutazione dei risultati da parte dei dirigenti di settore, sulla base del sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione e che presso il convenuto il sistema di valutazione risultava istituito con delibera della Giunta Regionale n. 8493/1998. Chiedeva, pertanto, chiedendo al condanna della Regione al pagamento dell'importo a titolo di risarcimento danni per perdita di chance oltre rivalutazione ed interessi.

Si costituiva in giudizio la Regione, che contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.

02 DIC. 2013



Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In via preliminare vanno esaminate le norme contrattuali istitutive della retribuzione di risultato. L'art. 8 del CCNL comparto Regioni del 1999 prevedeva la istituzione da parte degli enti territoriali di posizioni organizzative che comportano lo svolgimento di determinati incarichi con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, posizioni che possono essere assegnate solo a dipendenti classificati nella qualifica D.

L'art. 9 co. 4 dispone poi che "I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'Ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato, di cui all'art. 10 co. 3". Tale ultima norma prevede poi che "l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale". Dal combinato disposto di tali norme, ed in particolare dall'art. 9 co. 4, si evince che la corresponsione della retribuzione di risultato è subordinata ad una valutazione annuale posta in essere dall'Ente, secondo criteri e procedure predeterminati ed alla quale sono soggetti i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono attribuite le posizioni organizzative. Dunque l'assunto della regione, secondo cui la valutazione dell'Ente sarebbe richiesta solo al fine di graduare la retribuzione di risultato tra un minimo del 10% ed un massimo del 25% della retribuzione di posizione, non trova alcun riscontro normativo. Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della ricorrente come da dispositivo. In realtà, lo stesso art. 10 co. 3 citato, che dispone tale graduazione, prescrive poi che "essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale", laddove il termine "essa" si riferisce alla retribuzione di risultato nella sua interezza, volendo intendere che, a prescindere dalla graduazione, è proprio la corresponsione di tale emolumento ad essere subordinato alla valutazione dell'ente. Analoga disciplina della retribuzione di risultato è stata prevista nel contratto collettivo integrativo per il personale della Giunta Regionale del 27.3.2000, che ha parimenti subordinato la corresponsione di tale emolumento ad una valutazione della P.A. in particolare l'art. 11 ha istituito tre tipi di posizione organizzativa, contrassegnati rispettivamente con le lettere A-B-C, prevedendo, per la prima una retribuzione di £ 22.000.000, per la seconda di £ 18.000.000, per la terza di £ 14.000.000, oltre "una retribuzione di risultato annua, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con Delibera G.R. n. 8463/1982".

Alla luce della disciplina contrattuale sopra descritta, deve concludersi nel senso che la corresponsione della retribuzione di risultato non possa prescindere dalla valutazione dei risultati posta in essere dall'ente, valutazione che, in quanto condizione per la attribuzione del trattamento economico, riconosciuto dalla contrattazione collettiva ai dipendenti, costituisce una condotta obbligata del datore di lavoro.

Nella fattispecie in esame, nella quale l'odierno ricorrente non è stato sottoposto, pur titolare di posizione organizzativa, alla valutazione annuale, non è possibile quindi affermare, sulla base della disciplina contrattuale, il loro diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato per gli anni dal 1999 al 2001. Né può condividersi la tesi che la conferma degli incarichi ricevuti può essere considerata come una implicita valutazione positiva dei risultati dei precedenti incarichi, come sostenuto nel ricorso.

introduttivo. In realtà l'art. 9 co. 2 del CCNL citato dispone che "per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti del personale della categoria D".

L'art. 12 del CCDI, recante disposizioni di attuazione del citato articolo 9, stabilisce i criteri generali per il conferimento e per la conferma degli incarichi da parte dei dirigenti, valutando elementi che attengono soprattutto alle caratteristiche personali del dipendente, quali risultati culturali, attitudini, capacità professionali, mentre la valutazione della precedente attività svolta dal dipendente viene ricompresa sotto il parametro dell'esperienza, a prescindere dai risultati. Per questo non è possibile affermare che la conferma nell'incarico equivalga ad una valutazione positiva dei risultati raggiunti nel precedente incarico, poiché è diverso l'oggetto della valutazione che nel primo caso ha valenza soggettiva, e nel secondo valenza oggettiva.

Quanto alla domanda risarcitoria fondata sulla circostanza che spetta alla Amministrazione la costituzione del nucleo di valutazione, a cui è subordinata la corresponsione della retribuzione di risultato, la quale deve rispondere dei danni derivati dal mancato funzionamento di tale organismo di supporto, essa è fondata.

Invero, l'obbligo del datore di lavoro, seppure non previsto letteralmente come tale dal contratto collettivo, deriva dai generali principi di correttezza e buona fede nella interpretazione delle norme contrattuali ( art. 1366 c.c.) e nella loro esecuzione (art. 1375 c.c.). D'altronde solo attraverso la condotta accessoria omessa la amministrazione poteva adempiere alla propria obbligazione<sup>4</sup> principale di corrispondere la retribuzione di risultato ( sussistenti i rispettivi presupposti ), prevista insieme alla retribuzione di posizione quale sostitutiva di ogni altro trattamento accessorio, compresa la retribuzione per il lavoro straordinario.

Quanto alla questione del danno risarcibile, deve escludersi che tale danno possa consistere nell'intero importo della retribuzione di risultato non corrisposta, essendo la corresponsione di tale subordinata ad una valutazione della P.A. dall'esito incerto. Il ricorrente può, invece, fondatamente rivendicare, come fa, un diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, in quanto titolare del diritto alla valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito dell'incarico conferitogli dall'Ente. Invero, è pacifico in giurisprudenza che la perdita di chance non costituisca una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale a sé stante, suscettibile di autonoma valutazione, onde<sup>3</sup> la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione alla integrità del patrimonio la cui risarcibilità è conseguenza immediata e diretta del verificarsi di un danno concreto ed attuale ( cfr. ex plurimis cass. 18.3.2003 n. 3999).

Nella fattispecie in esame la probabilità della valutazione positiva non può essere apprezzata in rapporto a parametri di giudizio specifici, che non risultano predeterminati, ma, più in generale, in ragione della professionalità del dipendente e della sua condotta di lavoro nel periodo di causa. Né l'Amministrazione può sottrarsi fondatamente alle proprie responsabilità proprio sul fondamento della lacuna che essa stessa ha determinato con il non apprestare alcun criterio di valutazione.

Sotto tale profilo può assumere rilevanza la conferma dell'incarico quale espressione della esperienza acquisita dai dipendenti, ai sensi dell'art. 9 CCNL di settore. La conferma, in sostanza, può far presumere che ove fosse stato predisposto il sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò proposto, l'attuale ricorrente con tutta probabilità,

97

negli anni 2000 e 2001 sarebbe stato favorevolmente valutato e che, quindi, avrebbe avuto al concreta probabilità di ottenere la invocata indennità: in tal senso depongono, da un lato, l'assenza di qualsivoglia rilievo in ordine alle modalità di espletamento dei compiti affidati, ed ai risultati conseguiti, e, dall'altro, la conferma nell'incarico di responsabile di posizione organizzativa di livello B anche per gli anni successivi. Tali circostanze attestano, al di là di ogni residua incertezza, il corretto e proficuo svolgimento delle funzioni demandate all'appellante.

Sulla base di tali elementi, può desumersi, con tutta ragionevolezza, anche facendo ricorso a criteri presuntivi, che l'espletamento di una seria e corretta procedura valutativa avrebbe consentito al ricorrente di conseguire, all'esito, un giudizio favorevole in ordine al proprio operato e di percepire, quindi, la c.d. indennità di risultato. Acclarata, pertanto, la responsabilità della regione Campania per l'inadempimento dell'obbligo di assicurare la predisposizione dello schema di valutazione previsto dall'art. 11 del contratto collettivo decentrato e passando, ora, alla determinazione della entità del pregiudizio economico sofferto dal dipendente, deve rilevarsi che essa non può coincidere con la misura prevista dalla citata norma contrattuale ( 20% della retribuzione di posizione) atteso che tale importo avrebbe potuto essere erogato solo a seguito della effettiva valutazione di risultati raggiunti che, nella specie, non ha potuto aver luogo per le ragioni in precedenza enunciate.

Di contro il parametro di riferimento, ai fini della qualificazione del danno , non può che essere individuato nell'art. 10 ccnl Comparto Regioni - Autonomie Locali del 31.3.1999, il cui comma 3 prevede che *"l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita"*. Non disponendo di elementi che consentano una quantificazione in misura superiore a quella minima fissata dalla predetta norma, il danno patito dal ricorrente, in conseguenza della mancata valutazione, ad opera dell'Amministrazione Regionale, dell'attività svolta negli anni 2000 e 2001 può essere determinato in complessivi euro ~~1446,00~~ 723,00..... ( euro. 723,00..... per ciascuno degli anni summenzionati). Su tale somma ovviamente dovranno essere calcolati gli interessi legali con decorrenza dalla data della notifica del ricorso introduttivo del giudizio fino al soddisfo.

La sussistenza di contrasto giurisprudenziale sulla materia oggetto del presente giudizio, ed il solo parziale accoglimento delle ragioni poste a base del ricorso, consente la compensazione integrale delle spese del giudizio.



La complessità dei fatti imponeva l'apposizione di un termine ampio per la redazione dei motivi.

P. Q. M.

Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando in funzione di Giudice del lavoro sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 20.01.2012 , così provvede:

1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna alla regione Campania al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1446,00 ( pari ad euro 723,00 per ciascun anno) unitamente agli accessori come per legge.
2. Dichiaro interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
- 4 Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Salerno, 19.2.2013

  
Il Giudice del Lavoro  
Maria Teresa Belmonte  
19-6-2013  




Studio Legale Monaco  
Patrocinio in Cassazione  
Avv. Michele Monaco - Avv. Pasquale Lucio Monaco  
Avv. Vittoria M.G. Panzarella - Avv. Gianluca Tuberosa

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza del sig. Ferrara Nicola e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici a mani il su esteso atto all'indirizzo di:

- Regione Campania in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.

Teresa Lach Von Hohensteiner  
28 NOV 2013

DE LUCA ALBERTO



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 5 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 55, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendenti:** sig. Aiello Antonio nato a Piano di Sorrento (NA) il 17/08/1948 matr. n. 16625;  
sig. ra Torre Livia nata a Nocera Inferiore il 22/09/1965 matr. n.17280;

**Avvocati:** Turrà Sergio, Vallifuoco Daniela Via Salita Tarsia n. 68 - 80110 Napoli,

**Oggetto della spesa:** Indennità per specifiche responsabilità, interessi legali e rivalutazione monetaria

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n. 24666 del 14/01/2014 (prat.n. 68840/2011-6842/2011 CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. - Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (55) e successivamente assegnata in data 03/02/2014 alla UOD 04 della D.G. da ultima citata la sentenza n. 20122/13 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 28/11/2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale su richiesta dell'avv. Turrà Sergio in forma esecutiva in data 02/01/2014

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento dei separati ricorsi proposti dai dipendenti in epigrafe indicati e successivamente riuniti in corso di causa ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei predetti dipendenti, delle somme come di seguito specificate, a titolo di mancato compenso per l'espletamento di particolari funzioni comportanti specifiche responsabilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge (art. 22, comma 36, legge 724/94):  
Sig. Aiello Antonio € 5.499,00;  
Sig. ra Torre Livia € 9.666,00

Il Tribunale di Napoli ha altresì, condannato la Regione Campania al pagamento di 2/3 delle spese processuali, complessivamente liquidate, in tale misura ridotta, in € 1.600,00 per compenso professionale, con attribuzione in favore dei difensori anticipatori avv. Turrà Sergio e Vallifuoco Daniela, spese nel resto compensate.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5

(Punto 3 del dispositivo)

La U.O.D. 04 con nota prot.n. 106813 del 13.02.2014, ha provveduto nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014) a richiedere la quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

La suddetta Struttura ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando con nota prot.n. 224614 del 31/03/2014 l'importo degli accessori da applicare alla sentenze in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n. 16546 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 06/06/2012 e notificata in forma esecutiva in data 21/01/2013

**TOTALE DEBITO**

€ 23.036,76

Dipendente Sig. Aiello Antonio, matr. n. 16625

- Indennità per specifiche responsabilità (periodo 28/10/2006-14/11/2008) € 5.499,00
- Interessi legali maturati al 25/07/2014 € 550,45
- Maggior danno € 110,44

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 1.781,30

Dipendente Sig.ra Torre Livia, matr. n. 17280

- Indennità per specifiche responsabilità (periodo 28/10/2006-31/12/2010) € 9.666,00
- Interessi legali maturati al 25/07/2014 € 748,09
- Maggior danno € 167,93

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 2.483,47

- Competenze per spese legali avv. Turrà Sergio e Vallifuoco Daniela € 2.030,08

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002

**Allega in copia la seguente documentazione :**

Scheda debiti fuori bilancio Aiello - I - Avv. pag. 2 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5  
(Punto 3 del dispositivo)

- nota prot.n. 24666 del 14.01.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.20122 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 28.11.2013 e notificata in forma esecutiva in data 02.01.2014;
- prospetto di calcolo competenze legali.
- 

Napoli, 12/05/2014

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis

16/1



Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

16/1

Dip. 55 - Dir. Gen. 14

Direzione Generale per le Risorse  
Umane

Cp

Via Santa Lucia, 81  
80134 Napoli

ORA

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014.0024666 14/01/2014 12.39

MIT - A.S.C. - Avvocatura

Ass. 0514 Direzione Generale per le Ris.

Classif. - 4.1.1



Raccomandata a mano

N. Pratica C.C. 6840/2011 - 6842/2011  
Oggetto: Trasmissione sentenza n. 20122/2013  
del Tribunale di Napoli - Giudizio Aiello Antonio e  
Torre Livia c/Regione Campania

Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le Risorse Umane U.O.D. Trattamento Economico
16 GEN 2014
55-14-07

Si trasmette, in copia, la sentenza n. 20122/13 di cui all'oggetto.

Si invita, pertanto, Codesto Ufficio a provvedere al pagamento ed a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da un'eventuale fase esecutiva.

Si sollecita, altresì, una verifica del merito della sentenza al fine di valutare l'opportunità di proporre gravame.

Viscordi  
17/01/2014  
Piscitelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo

*[Faint signature]*

58/2/11  
62/2/11

AVV. LAURITANO

20122

STUDIO LEGALE  
AVV. LAURITANO  
Pot. ...  
AVV. ...  
N. ...  
T. ...



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
A.G. 01 SETTORE 01  
7 GEN 2014  
DIREZIONE ATTI GIUDIZIARI  
Napoli Via S. Lucia 81

19

TRIBUNALE DI NAPOLI  
Pret. ...  
Vallifuoco  
3/12/13

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 21.11.13, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 27398 dell'anno 2011 Ruolo Generale, cui è stata riunita quella iscritta al n. 27400 dell'anno 2011

vertente tra

Aiello Antonio e Torre Livia, elett.te dom.ti. in Napoli, alla Salita Tarsia n. 68, presso lo studio dell'avv. Sergio. Turrà, che li rapp.ta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Daniela Vallifuoco,

ricorrenti

e

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta p.t., elett.te dom.ta presso la sede di via Santa Lucia n.81, rapp.ta e difesa dall'avv. Elena Lauritano,

resistente

CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

08 GEN. 2014

1. Con separati ricorsi depositati in data 3.06.2011, successivamente riuniti, Aiello Antonio e Torre Livia, dipendenti nel ruolo della Giunta Regionale, esponevano che con DPMC del 17.01.97 e del 9.05.98 era stato dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Campania, a seguito di eventi calamitosi verificatisi in virtù di eccezionali avversità atmosferiche e di gravi dissesti idrogeologici (cd. "emergenza Sarno");

che, con ordinanze del 25.01.97 n. 2499 e 21.05.98 n. 2787, il Ministero dell'Interno aveva nominato il Presidente della Giunta Regionale quale Commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti ed indifferibili;

che, in esecuzione di quanto innanzi esposto, essi erano stati destinati ad espletare la propria attività lavorativa (analiticamente descritta) presso la suddetta struttura commissariale, che la loro retribuzione era costituita dal "salario" e dal "salario accessorio";

che, durante l'utilizzo da parte della struttura commissariale, continuavano a percepire la retribuzione da parte della Regione Campania;

che l'articolo 34 del CCDI del personale, non dirigente, della Giunta Regionale, articoli 8, 9 e 10 c.c.n.l. 31.03.1999, riconosceva, per i lavoratori di categoria D non titolari di incarico di responsabile di posizione organizzativa, un importo annuo di € 3.000.000, nel caso in cui gli stessi fossero investiti di particolari funzioni comportanti specifiche responsabilità;

che, non avendo ricevuto l'emolumento predetto, essi, relativamente agli anni 2002 e 2003, avevano presentato ricorso al giudice del lavoro, che aveva accolto la domanda, con sentenza n. 28325 del 15.11.06, condannando la Regione al pagamento delle somme richieste;

che, successivamente, il CCDI del 12.07.04, articolo 9, aveva aumentato l'emolumento de quo all'importo annuo di € 2000,00;

che, anche negli anni successivi - la Torre, fino al 2010, e l'Aiello, fino al 14.11.08, data ~~del~~ deliberato suo rientro presso gli uffici della Regione - avevano continuato a svolgere attività comportanti specifiche responsabilità, anche maggiori rispetto a quelle poste, dalla citata sentenza, a base del riconoscimento del loro diritto per gli anni 2002 e 2003 (per entrambi, ad esempio, controllo atti, predisposizione degli schemi di ordinanze, redazione dei contratti, istruttoria dei progetti, controllo esecuzione dei lavori);

che, invero, l'Aiello aveva svolto attività di verifica consegna lavori, controllo esecuzione lavori, verifica contabilità e liquidazione, verifica parcella progettisti, verifica progettazione esecutiva, relazioni istruttorie; verifica varianti in corso d'opera;

che, invero, la Torre aveva svolto attività di controllo atti amministrativi e politici, predisposizione schemi di ordinanze, redazioni dei contratti, istruttoria dei progetti, controllo esecuzione lavori

che, con successive determine n. 73 del 05.11.03 e n. 99 del 29.09.04, veniva ribadito lo svolgimento, da parte di essi ricorrenti, di compiti comportanti specifiche responsabilità;

che, inoltre, in aggiunta, a detti compiti, con determina n. 44 dell'11.12.02, era stata affidata, alla Torre, la responsabilità dell'unità operativa "Ordinanze e Decreti", mentre, all'Aiello, con determina n. 32 dell'01.10.02, era stata affidata finanche la responsabilità dell'unità operativa "Monitoraggio Esecuzione Opere" ed ulteriori compiti di responsabilità (analiticamente descritti) erano stati attribuiti con nota n. 812 del 28.06.07 e con ordinanza n. 5042 del 24.12.07.

Tanto premesso, i ricorrenti concludevano per la condanna della Regione Campania, in relazione ai periodi indicati, al pagamento di complessivi € 10.000,00 in favore dell'Aiello e (2004-2008) e di € 14.000,00 in favore della Torre (2004-2010), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali; con vittoria di spese di lite ed attribuzione.

Instauratosi, il contraddittorio, la convenuta Campania si costituiva in giudizio, eccependo la prescrizione estintiva quinquennale e, con varie argomentazioni, la infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con ogni conseguenza ulteriore.

Riuniti i giudizi, sulle rassegnate conclusioni, la causa è stata decisa.

2. Le domande sono fondate nei limiti della prescrizione estintiva quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. interrotta, a quanto risulta dagli atti, solo dalla notifica del ricorso. Sulla decorrenza del termine di prescrizione, ritualmente eccepita da parte convenuta, non produce alcun riflesso la pendenza del precedente giudizio intentato dagli attori e conclusosi con il passaggio in giudicato della sentenza n. 28325 del 15.11.06 Trib. Napoli, sez. lavoro. I due giudizi hanno ad oggetto periodi temporali diversi: il primo riguarda, infatti, gli anni 2002 e 2003, l'attuale gli anni 2004 - 2008/10.

La pretesa è dunque prescritta per il periodo antecedente alla data del 28.10.06 (notifica ricorso 28.10.11).

3. Quanto al merito, deve rilevarsi che l'accertamento sulla spettanza dell'emolumento, contenuto nella sentenza n. 28325 del 15.11.06 Trib. Napoli, sez. lavoro, passata in cosa giudicata, a parità di condizioni, continua a produrre i suoi effetti anche per il periodo successivo.

E sullo svolgimento di compiti uguali e/o equivalenti a quelli già considerati e valutati nel giudicato richiamato, non è dato nutrire dubbi, risultando ciò sia dalla documentazione in atti, sia dalle allegazioni delle parti, non oggetto di specifica contestazione.

In altri termini, i ricorrenti hanno continuato a svolgere compiti uguali e/o equivalenti a quelli valorizzati dal giudicato che ritenuto quei meritevoli dell'attribuzione dell'emolumento rivendicato.

Anzi la documentazione in atti (già in precedenza richiamata) comprova l'espletamento anche di compiti aggiuntivi, sempre comportanti specifiche responsabilità.

E tanto fino al 14.11.08 per l'Aiello Antonio, data del suo rientro in Regione, e fino al 31.12.2010 per la Torre, cui risulta attribuita la posizione organizzativa dalla data dell'01.1.11.

Tenuto conto di tanto e dell'ammontare dell'importo annuo di € 2000,00, in parziale accoglimento delle domande proposte la Regione Campania va condannata al pagamento di € 5.499,00, in favore di Aiello Antonio, e di € 9.666,00, in favore di Torre Livia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge (art. 22, comma 36, legge 724/94);

Le spese del giudizio, in considerazione della parziale soccombenza, vanno poste a carico della Regione per 2/3. Resta compensato il restante un 1/3. La liquidazione tiene conto della natura ripetitiva della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulle domande proposte, con distinti ricorsi del 3.6.2011, successivamente riuniti, da Aiello Antonio e Torre Livia, nei confronti della Regione Campania, così provvede:

a) in parziale accoglimento delle domande proposte, condanna la Regione Campania al pagamento di € 5.499,00, in favore di Aiello Antonio, e di € 9.666,00, in favore di Torre Livia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge (art. 22, comma 36, legge 724/94);




b) condanna la Regione Campania al pagamento di 2/3 delle spese processuali, complessivamente liquidate, in tale misura ridotta, in € 1.600,00 per compenso professionale, con attribuzione in favore dei difensori anticipatari avv. Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco; spese nel resto compensate.

c) fissa il termine di gg. 30 per il deposito della motivazione.

Così deciso, in Napoli, il 21.11.2013

Il Giudice del Lavoro

dott. Umberto Langa



Ad istanza dell'avv. Turra' si notifici a:

**REGIONE CAMPANIA, in persona del rapp.te legale p.t., con sede alla**

**Via S. Lucia 81, in Napoli.**

IO LEGALE  
GIOT...  
UNA...  
61 551...

Att. 27. v. sc. 100

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Civiliari che ne siano richieste  
in qualunque spetti di servizio, di consegnare a titolo di deposito  
al Ministero di Giustizia, Direzione Generale, Ufficio di Roma, la  
copia conforme all'originale, della sentenza pronunciata dal Tribunale  
di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, al n. 100 in forma accettata  
a richiesta del Tune e Vallinucci

Napoli, ..... 21.12.2014 ..... IL CANCELLIERE  
P. to

V° per autenticazione  
Napoli, il ..... 21.12.2014  
IL CANCELLIERE

me

STUD  
Avv. SE  
Patrocini  
V. A. S. S.  
NAPOLI

Sentenza del Tribunale di Napoli – Sez. Lav.-  
Numero 20122/2013  
Dipendenti Aiello Antonio e Torre Livia  
Avv.ti S.Turrà e D.Vallifuoco

Diritti e onorari			1.600,00
			<u>1.600,00</u>
CPA	4%	1.600,00	<u>64,00</u>
			1.664,00
IVA	22%	1.664,00	366,08
TOTALE FATTURA			<b>2.030,08</b>
RITENUTA	20%	1.600,00	320,00
NETTO A PAGARE			1.710,08



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N 6 /2014

DIPARTIMENTO 55 DIREZIONE GENERALE 14 UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue

**Generalità dei creditori:**

**Dipendente:** sig. Coppola Giuseppe, nato a Napoli il 19/06/1958, matr. n. 16824

**Avvocato:** Turrà Sergio, Via G. Sanfelice, 24 – 80100 - Napoli

**Oggetto della spesa:** Pagamento differenze retributive da VI a VII livello funzionale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al 31/12/1994 ed oltre interessi legali sulle somme rivalutate quanto al periodo successivo, fino al saldo

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot. n. 489556 del 05/07/2013 (prat. n. 4428/11- CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. - Avvocatura ha trasmesso alla ex AGC 07, la sentenza n. 3782/13 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro- (assegnata in data 10/07/13 all'ex Settore 04 della predetta AGC), depositata il 12/02/2013 e non notificata.

Il Tribunale di Napoli in accoglimento del ricorso, ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore del dipendente sig. Coppola Giuseppe, delle differenze retributive da VI a VII livello funzionale (dal 18/04/1990 al 18/06/1999) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al 31/12/1994 ed oltre interessi legali sulle somme rivalutate quanto al periodo successivo, fino al saldo.

Il Tribunale di Salerno ha altresì, dichiarato compensate tra le parti le spese di giudizio nella misura della metà, condannando l'Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente della restante metà, liquidando quest'ultima in complessivi € 1420,00 oltre iva e opa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

La U.O.D. 04, con nota prot. n. 836455 del 5.12.2013, ha provveduto a sollecitare la quantificazione delle somme previste nella sentenza in oggetto alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" (istanza già precedentemente inoltrata dall'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento con nota prot. n. 656662 del 24/09/2013).



La suddetta Struttura con nota prot.n. 135954 del 25/02/2014 ha comunicato le somme dovute al dipendente sopra indicato per differenze retributive da VI a VII livello funzionale (dal 18/04/1990 al 18/06/1999) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al 31/12/1994 ed oltre interessi legali sulle somme rivalutate quanto al periodo successivo, fino al saldo.  
Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria,

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.3782/13 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 12.02.2013 e non notificata

**TOTALE DEBITO**

€ 21692,16

Dipendente sig. **Coppola Giuseppe**, matr.n.16824.

• Differenze retributive da VI a VII livello funzionale (18/04/1990- 18/06/1999)	€ 9.899,94
interessi legali maturati al 25.07.2014	€ 4.553,19
• Rivalutazione dal 18/04/1990 al 31/12/1994	€ 2.210,50
• Rivalutazione come maggior danno ex art. 22 c 36 L.724/94 (01/01/95 al 18/06/99)	€ 79,16
•	
<b>sub totale</b>	<b>€ 16.742,79</b>
• Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 3.147,67
• Competenze per spese legali avv. <b>Turrà Sergio</b>	<b>€ 1.801,70</b>

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 489556 del 05.07.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 3782/13 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 12.02.2013
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 12/05/2014

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis



3782

2013  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
1a Sezione Lavoro  
Fam. 1000  
Rit. 1000  
Xen. 1000  
Art. 1000  
Stampa  
27 MAG 2013  
Ref. Camp

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott. Elisa Tomassi, all'udienza del 12.2. 2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

2 cf  
2 copie Es. proc.  
2 copie Es. utr

nella causa n. 18613/11 R.G. lavoro vertente

Tribunale di Napoli  
1a Sezione Lavoro e Prov.

TRA

Fam. 1000  
Rit. 1000  
Xen. 1000  
Art. 1000  
Stampa  
18/4/2013  
ricorrente

COPPOLA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Tura, effett. te domiciliato in Napoli, v. G. Salfelice 24 presso lo studio dello stesso

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Elena Lauritano e Alba di Lascio, domiciliata presso la sede di Napoli, v. S. Lucia 81 Resistente

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 12.4.2011, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere stato assunto alle dipendenze della Regione convenuta con decorrenza dal 18/4/1990 ed assegnazione alla VI qualifica funzionale presso la sezione genio civile di Napoli, essendo egli iscritto all'albo dell'ordine degli ingegneri; di avere sempre espletato mansioni e funzioni per le quali era indispensabile la laurea in ingegneria e l'iscrizione nel relativo albo professionale; di essersi visto attribuire nel corso degli anni anche incarichi di responsabile di posizione professionale.

Precisava che con delibera di giunta regionale n. 3669 del 18/6/1999 era stato disposto il suo reinquadramento nella VII qualifica funzionale con decorrenza giuridica dal 18/4/1990; che in esecuzione delle disposizioni del contratto collettivo e del sistema di classificazione in vigore dal 1/4/1999 la Regione aveva provveduto alla riclassificazione del personale dipendente, che veniva classificato nelle categorie da A a B ed inserito nelle posizioni economiche relative; che con sentenza del 20 giugno 2007 questo Tribunale in accoglimento delle domande da esso ricorrente avanzate aveva dichiarato il suo diritto al collocamento a decorrere dal 1/4/1999 nella posizione economica del D3 e condannato la Regione al pagamento delle differenze contributive, che pertanto gli era stata attribuita la posizione economica D3 dal 1/4/1999 quella D4 dal 1/7/99 e quella D5 dal 1/3/2001 che tuttavia in

riferimento al periodo dal 18/4/1990 al 31/3/1999 la Regione aveva omissis di effettuare la riparametrazione della sua qualifica funzionale e della connessa retribuzione, per le quali, in aderenza a quanto riconosciuto della predetta sentenza, egli avrebbe dovuto essere inquadrato nella VIII qualifica funzionale dell'ordinamento regionale -livello D3 secondo il nuovo contratto collettivo -, a far data dal 18/4/1990.

Concludeva pertanto chiedendo la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro 33.431,78, ovvero, in subordine, di quella di euro 9899,94, con riferimento quest'ultima alla VII qualifica, oltre interessi e rivalutazione fino al 1994 e soli interessi sulle somme via via rivalutate per il periodo successivo, con vittoria di spese ed attribuzione.

Si costituiva la Regione convenuta la quale, rimarcata la indipendenza della domanda odierna rispetto a quelle che avevano dato luogo al procedimento conclusosi con la sentenza menzionata in ricorso, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto al periodo dal 18/4/1990 al 31/3/1999, e la prescrizione dei crediti, concludendo nei sensi appena indicati e comunque in ogni caso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero infondatezza del ricorso.

In esito alla udienza del odierna, sentiti i procuratori delle parti, questo giudice decideva come da dispositivo e motivazione contestuali.

Preliminarmente, occorre affrontare l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevata dalla parte resistente, eccezione che non appare fondata.

Invero, in primo luogo deve darsi atto che, a fronte del ricorso avanzato dal Coppola per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale campana n. 3669 del 18.6.99, la terza sezione del Tar Campania si è pronunciata in data 24/2/2011 con sentenza con la quale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, donde la proposizione del presente giudizio.

L'eccezione di difetto di giurisdizione appare, del resto, infondata, anche laddove la si valuti indipendentemente dalla sentenza in parola, in quanto l'odierna domanda di condanna trae origine effettivamente dalla predetta delibera di Giunta regionale, intervenuta in periodo successivo al 30 giugno 1998, che costituisce la data di demarcazione onde individuare le questioni rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo da quelle rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.

In buona sostanza, è solo con la delibera in parola che viene disposto il reinquadramento del ricorrente nella VII qualifica funzionale con decorrenza giuridica dal 18/4/90 ed economica dal primo giorno successivo alla sottoscrizione del contratto ed è pertanto esclusivamente avverso il contenuto della detta delibera che il ricorrente agisce, per cui il vantato diritto di credito è sorto proprio sul fondamento della delibera in esame

È altresì infondata l'eccezione di prescrizione ritualmente avanzata dalla Regione convenuta, tenuto conto del fatto che, per come emerge dalla documentazione prodotta dal ricorrente, quest'ultimo ha provveduto ad interrompere i termini prescrizionali, ai sensi dell'articolo 2943 c.c., mediante la notifica alla Regione stessa del ricorso avanzato al Tar di cui sopra si è detto, notifica risalente al 20/10/99; ne consegue che, per quanto previsto dall'articolo 2945 cpv. c.c., il corso della prescrizione è rimasto sospeso fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha definito tale giudizio; pertanto, tenuto conto che la sentenza è intervenuta in data 24.2.2011 e che il ricorso è stato depositato il 12.4.2011, risulta evidente che il termine prescrizionale non è decorso.

Quanto al merito, la domanda avanzata in subordine è fondata come tale merita accoglimento, per quanto si dirà.

È pacifico e documentato che il ricorrente sia stato destinatario della sentenza numero 20040/2007 resa da questa sezione lavoro del Tribunale di Napoli in data 8/6/2007, con la quale è stato dichiarato il suo diritto all'inquadramento nella posizione economica D3 del C.C.N.L. Comparto Regioni autonomie locali del 31/3/99, con decorrenza dal 1/4/99, e condannata la convenuta Regione Campania al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori, con la medesima decorrenza. Dalla motivazione della sentenza si evince il possesso in capo al Coppola dei presupposti per l'inquadramento richiesto, in particolare del titolo di laurea, dell'iscrizione all'ordine degli ingegneri e dello svolgimento nel tempo di una serie di incarichi dedotti nell'originario ricorso.

È certo altresì che con il provvedimento n. 3669 del 18 giugno 99, la Giunta regionale, premesso di avere disposto il reinquadramento del personale proveniente dall'ex Commissariato straordinario del governo e da altre strutture commissariali, già immesso, ai sensi dell'art. 12 legge 730/86 nel ruolo speciale ad esaurimento ex legge regionale 4/90, nel livello retributivo corrispondente alle mansioni svolte ed agli incarichi attribuiti; rilevato che pertanto si era ritenuto di provvedere in ordine alla posizione anche del ricorrente, al quale la Regione Campania aveva affidato mediante convenzione, l'incarico di collaborazione professionale per l'elaborazione dei dati acquisiti a seguito dei rilevamenti effettuati nel territorio di Pozzuoli, in relazione al fenomeno del bradisismo; che il ricorrente aveva partecipato con esito positivo al concorso per l'immissione nel ruolo speciale ad esaurimento ex L.R. 4/90 nella VI qualifica funzionale, venendo inquadrato in detta qualifica con decorrenza giuridica ed economica dal 18.4.90; che però nella fase concorsuale non si era tenuta in debita considerazione la corrispondenza tra le funzioni conferite con la convenzione e la declaratoria delle qualifiche funzionali individuate dalle leggi regionali 23.5.84 n. 27 e 16.11.89 n. 23, che con alcune ordinanze, motivatamente emesse, era stato stabilito che l'immissione nei ruoli speciali

sarebbe dovuta avvenire, per il personale il cui rapporto di servizio aveva avuto origine da una convenzione, sulla base delle mansioni conferite con la convenzione stessa e del titolo di studio posseduto, delle qualifiche previste dal regolamento dell'ente che istituiva il ruolo speciale; che, con riferimento al ricorrente, il suo servizio aveva preso avvio dalla convenzione 177 del 26/11/83 per la durata di mesi nove, con l'incarico di provvedere alla "programmazione ed all'uso dell'elaboratore elettronico in dotazione al servizio lavori pubblici nonché a fornire il necessario consulenza tecnica lo specifico addestramento ai dipendenti regionali", incarico successivamente prorogato con la convenzione numero 1363/ 1985; che tale incarico trovava corrispondenza nella declaratoria delle funzioni di istruttore direttivo di cui all'articolo 20 L.R. 27/ 84; disponeva il reinquadramento del ricorrente nella VII qualifica funzionale di cui alla L.R. Toscana giuridica dal 18/4/1990, data di immissione nel ruolo speciale, ed economica dal primo giorno successivo a quello di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro previsto dall'art. 14 C.C.N.L. 1994 /97 ed assunzione delle relative funzioni. Il provvedimento in questione chiariva che gli effetti economici del reinquadramento dovevano decorrere dalla data di effettivo espletamento delle mansioni riferite alla nuova qualifica, tenuto conto del fatto che "costituisce jus receptum il principio secondo cui la corresponsione del trattamento economico al pubblico dipendente è legata allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo effettivo e ciò secondo l'insegnamento giurisprudenziale che risponde ai principi di logica e del buon andamento dell'azione amministrativa per il quale le pretese economiche non possono che avere riguardo all'effettiva prestazione del servizio".

È proprio avverso tale differente decorrenza che insorge il ricorrente, rivendicando in prima battuta il proprio diritto alla reinquadramento nella VIII qualifica funzionale ed in via subordinata quello a che la decorrenza economica del reinquadramento nella VII qualifica funzionale sia corrispondente alla data di decorrenza dell'inquadramento giuridico, vale a dire al 18/4/1990, anziché al 1/4/99, per come di fatto accaduto.

Pertanto, non rileva la pur corretta circostanza sottolineata dalla convenuta, secondo la quale la sentenza sopra citata non fa alcun riferimento all'attività lavorativa espletata dal ricorrente nel periodo dal 1990 al 31.3. 1999, in quanto tale sentenza costituisce esclusivamente un presupposto fattuale necessarie per ricostruire la vicenda professionale del ricorrente ma del tutto neutro ai fini della domanda che impegna nell'attuale sede.

Ebbene, deve ritenersi che, proprio sul fondamento della motivazione del provvedimento di reinquadramento emesso dalla Giunta regionale in data 18.6. 99 e sopra citato, la domanda formulata in subordine dal ricorrente sia fondata.

In buona sostanza appare configurabile il diritto del ricorrente a rivendicare la decorrenza economica del reinquadramento nella VII qualifica funzionale

come corrispondente alla data del 18/4/1990 e non del 1/4/1999; invero, la motivazione in base alla quale il reinquadramento è stato disposto fa leva, appunto, sull'avvenuto espletamento da parte del ricorrente di incarico professionale che ha comportato, sia pure sotto la veste del convenzionamento, lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle previste dall'originario atto di convenzione.

Pertanto, se il reinquadramento è stato disposto sulla considerazione dell'avvenuto espletamento da parte del ricorrente di attività lavorativa convenzionata, corrispondente di fatto a quella prevista dalla VII qualifica funzionale contrattualmente prevista, non si vede per quale motivo la decorrenza economica dell'inquadramento medesimo sia stata fatta slittare ad un periodo ben successivo, coincidente con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Invero, si tratta, quanto a quest'ultimo, di un atto formale, che incide sulla diversa qualificazione del rapporto che ha legato il ricorrente alla Regione convenuta, senza però cancellare il dato sostanziale dell'avvenuto espletamento delle mansioni in parola nel periodo in cui il rapporto medesimo aveva una veste differente ed in particolare si caratterizzava per l'esistenza di una convenzione.

Del resto, è noto che la corresponsione del trattamento economico al pubblico dipendente è comunque legata allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo effettivo, per come sottolineato dalla stessa regione convenuta nel provvedimento del 18/6/99, sulla scorta anche della stessa giurisprudenza amministrativa.

Non può essere infine accolta la domanda principale formulata dal ricorrente relativamente al proprio diritto all' inquadramento nella VIII qualifica funzionale a decorrere dal 18/4/90, data di immissione nel ruolo speciale; invero, nello stesso ricorso non è precisato il contenuto del profilo professionale relativo a detta qualifica funzionale, al di là di una mera elencazione delle funzioni riconducibili al profilo di funzionario di cui all'articolo 21 legge regionale 27/ 84 ed apparendo comunque congrue le mansioni svolte nel periodo oggetto di confezionamento, così come descritte in ricorso e non contestate, al profilo contenutistico della VII qualifica funzionale attribuitagli.

Con riferimento all'importo da liquidare al ricorrente titolo di differenze retributive tra quanto di fatto percepito dal 18/4/1990 fino al 31/3/1999 e quanto previsto in base alla qualifica attribuitagli in esito al reinquadramento, si reputano corretti i calcoli allegati al ricorso in quanto scevri da errori contabili e fondati sull' disposizioni contrattuali in atti, non oggetto di contestazione alcuna da parte della convenuta.

Ne consegue la condanna di quest'ultima al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 9899,94, su cui devono essere corrisposti

i soli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, ciò ai sensi dell'art. 22 c. 36 L. 724/94, così come interpretato con sentenza della Corte Costituzionale n. 459/2000, per il periodo successivo al 31/12/1994, e interessi legali e rivalutazione monetaria per il periodo fino al 31/12/1994. In considerazione dell' accoglimento parziale della domanda, si ritiene ricorrano i motivi richiesti dal codice di rito per la compensazione parziale, in misura della metà, delle spese di lite; per la restante metà le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.

P.Q.M

Letto l'art. 420 c.p.c.,  
in accoglimento della domanda formulata in ricorso in via subordinata, condanna la regione Campania pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 9899,94, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al 31/12/1994 ed oltre interessi legali sulle somme rivalutate quanto al periodo successivo, fino al saldo.

Rigetta per il resto il ricorso.

dichiara compensate tra le parti le spese del presente procedimento nella misura della metà, condannando la Regione convenuta al pagamento in favore del ricorrente della restante metà, liquidando quest'ultima in complessivi euro 1420,00, oltre Iva e epa come per legge , con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Napoli, 12.2. 2013

Tribunale di Napoli  
Sezione di P. I. e P. II. Istanza

Prodotto  
comunicato  
suo di.

17 FEB 2013

Il Giudice  
G. G. G.



**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**SEZ. LAVORO E PREVIDENZA**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Napoli, ..... 17 GIU. 2013




**IL CANCELLIERE**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, positioned over the text "IL CANCELLIERE".

Sentenza Tribunale di Napoli - Sez.Lav.-  
Numero 3782/2013  
Dipendente COPPOLA GIUSEPPE  
Avvocato TURRA' SERGIO

Diritti e onorari			1.420,00
			<u>1.420,00</u>
CPA	4%	1.420,00	<u>56,80</u>
			1.476,80
IVA	22%	1.476,80	324,90
TOTALE FATTURA			<b>1.801,70</b>
RITENUTA	20%	1.420,00	284,00
NETTO A PAGARE			1.517,70

  
Sergio Turra



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 7 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 55, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendenti:** sig.re/ri **Giglio** Vincenzo, nato a Qualiano (NA) il 01.06.1953, matr.n.11831; **Castiello** Sabatino, nato a Napoli il 24.04.1947, matr.n.12274; **Meomartini** Bruno, nato a Napoli il 08.01.1956, matr.n.10338; **Irace** Vittorio, nato a Napoli il 01.07.1951, matr.n.11848; **De Lucia** Bruno Armando, nato a Santa Maria a Vico (CE) il 10.07.1953, matr.n.11032; **Barberio** Teresa, nata a Napoli il 02.10.1951, matr.n.13054; **Grammegna** Francesco, nato a Napoli il 29.09.1949, matr.n.13062; **Fusco** Mario, nato a Ercolano (NA) il 23.10.1954, matr.n.12300; **Castiello** Alfonso, nato a Napoli il 08.02.1950, matr.n.12810; **Salemme** Michele, nato a Bacoli (NA) il 26.01.1953, matr.n.11990.

**Avvocati:** Turrà' Sergio e Sabrina, Vallifuoco Daniela, Via Guglielmo Sanfelice, n.24 - Napoli.

**Oggetto della spesa:** interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con sentenza n.9863 depositata il 24.04.2013, notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv.Turrà Sergio in forma esecutiva in data 12.06.2013 ed acquisita al protocollo dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento il 14.06.2013 con nota prot. n. 426937, il Tribunale di Napoli in parziale accoglimento del ricorso proposto dai dipendenti in epigrafe indicati, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di € 314,23, a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati sulle differenze retributive tardivamente corrisposte con le competenze stipendiali del mese di marzo 2003, così come meglio specificato in parte motiva.

Il Tribunale di Napoli nel compensare tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi ha, altresì, condannato la convenuta Regione Campania al pagamento della quota residua liquidata in complessivi € 800,00 oltre Iva e Cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Turrà Sergio.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copia degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale, ad istanza dei predetti dipendenti e degli Avvocati Turrà Sergio e Sabrina e dell'Avv. Vallifuoco Daniela in virtù della sentenza n. 9863 del Tribunale di Napoli



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7  
(Punto 3 del dispositivo)

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 187681 del 17.03.2014, ha trasmesso alla U.O.D. 04 della Direzione Generale 14, copia degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale ad istanza dei ricorrenti e degli Avv.ti Turra Sergio e Sabrina e dell'Avv. Vallifuoco Daniela in virtù della sentenza summenzionata. Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

**DATO ATTO:**

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.9863 depositata il 24.04.2013, notificata in forma esecutiva in data 12.06.2013.

**TOTALE DEBITO**

€ 4.157,34

**Dipendenti:** sig.re/ri **Giglio** Vincenzo, matr.n.11831;**Castiello** Sabatino, matr.n.12274;**Meomartini** Bruno, matr.n.10338; **Irace** Vittorio, matr.n.11848; **De Lucia** Bruno Armando, matr.n.11032; **Barberio** Teresa, matr.n.13054; **Grammegna** Francesco, matr.n.13062; **Fusco** Mario, matr.n.12300; **Castiello** Alfonso, matr.n.12810;**Salemme** Michele, matr.n.11990.

- Somma in favore di ciascun ricorrente sopra specificati a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria € 314,23
- Competenze legali avv.Turra Sergio € 1.015,04

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7  
(Punto 3 del dispositivo)

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- sentenza n.9863 depositata il 24.04.2013, notificata in forma esecutiva in data 12.06.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 19/05/2014

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis

16703  
9863

STUDIO LEGALE  
Avv. SERGIO TURRÀ  
Patrocinio Magistrature Superiori  
Avv. SABRINA TURRÀ  
NAPOLI - Via G. Sanfelice, 24  
Tel./Fax 081 551 33 54

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**Sezione Lavoro**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

12 GIU 2013

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro,  
dr d'Oriano Milena, ha pronunciato all'udienza del 23-4-13 la seguente

**SENTENZA**

nella causa n.° 53577/11 R.G.

**TRA**

Giglio Vincenzo, Castiello Sabatino, Meomartini Bruno, Irace Vittorio, De  
Lucia Bruno Armando, Barberio Teresa, Grammegna Francesco, Fusco Ma-  
rio, Castiello Alfonso, Salemme Michele, elett.te dom.ti in Napoli alla via  
Sanfelice n.° 24, presso lo studio dell'avv. S. Turrà, unitamente agli avv.ti  
D. Vallifuoco e S. Turrà, da cui sono rapp.ti e difesi, come da mandato a  
margine del ricorso

**RICORRENTI.**

**E**

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., elett.te dom.to presso la  
sede dell'ente in Napoli alla via S. Lucia n. 81 unitamente all'avv. A. Di La-  
scio che lo rapp.ta e difende in virtù di procura generale notarile e delibera  
in atti.

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** Rivalutazione monetaria ed interessi legali

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 22-12-2011, i ricorrenti in epigrafe, ex dipendenti  
dell'ANCIPAF, premesso di essere stati inquadrati nei ruoli della Giunta  
Regionale della Regione Campania con la L. n. 14 dell'8-7-91, con cui ve-  
niva istituito il ruolo speciale ad esaurimento per il personale della Forma-  
zione Professionale proveniente dagli enti disciolti, che il comma 2 dell'art.  
2 di tale legge aveva riconosciuto a questo personale come utile a tutti gli  
effetti l'anzianità di servizio maturata a far data dall'1-9-86, che tale dispo-  
sizione era stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, che suc-  
cessivamente la Regione Campania con la L.R. n. 2/2001 aveva loro ricono-  
sciuto nuovamente il diritto all'inquadramento nei ruoli regionali a decorrere  
dall'1-9-86 nonchè quello alla percezione di un emolumento retributivo pari  
ad una quota dell'anzianità di servizio maturata presso gli enti soppressi.

REG. LE. COMPANIA

137 13 13 12 21

Selbrech  
13/6

C...

S. Turrà  
D. Vallifuoco  
A. Di La Scio

deducevano che gli importi dovuti a tale titolo erano stati corrisposti solo nel marzo 2003 e chiedevano che il Giudice adito condannasse la Regione convenuta al pagamento, sulle somme spontaneamente erogate, degli interessi legali sulle somme via via rivalutate dall'1-9-86 al 30-3-03 nonché della rivalutazione monetaria dovuta sino al 31-12-94, nella misura quantificata nei conteggi allegati, con vittoria di spese.

Costituitasi tardivamente in giudizio la Regione convenuta contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.

Con il presente ricorso gli istanti non hanno contestato la correttezza o meno del pagamento disposto a loro favore nel marzo 2003, ma hanno richiesto che sulle somme corrisposte venissero loro riconosciuti gli accessori di legge, interessi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data del retroattivo inquadramento.

Nel caso in esame trova certamente applicazione la disciplina dettata dal terzo comma dell'art. 429 c.p.c. in ordine alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sui crediti di lavoro.

Tale norma, che si applica a tutti i lavoratori sia pubblici che privati, con il prevedere che il credito di lavoro produce automaticamente interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sancisce, con una statuizione inderogabile dalle parti, una responsabilità anche incolpevole del datore di lavoro per il solo fatto del ritardo nell'adempimento; non a caso si è sostenuto che con tale disposizione alla componente meramente risarcitoria si è voluto aggiungere una ragione compulsiva di pena privata, al fine di dissuadere il datore di lavoro dalla speranza di investire la somma dovuta al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal solo risarcimento del danno da mora.

Per completezza si ricorda che la progressiva rivalutazione monetaria, in applicazione dell'art. 150 disp. att., va commisurata agli indici di svalutazione determinati dall'ISTAT; che per gli interessi legali, che dei crediti di lavoro costituiscono una prestazione periodica ed accessoria, va utilizzata l'aliquota del tasso legale; che al fine di garantire un corretto adeguamento del capitale iniziale gli interessi legali andranno computati dalla data di scadenza dei singoli crediti sulle frazioni di capitale, via via rivalutate, sino alla data del saldo effettivo.

In presenza di un rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/94, in applicazione dell'art. 16, comma 6°, L. 412/91, la cui legittimità è stata avallata dalla Corte Costituzionale, la rivalutazione monetaria andrà poi riconosciuta solo sino al 31-12-94.

Tanto premesso, ai fini di un corretto calcolo degli accessori, va determinato il momento in cui è venuto a maturare il diritto dei ricorrenti a percepire le somme che gli sono state spontaneamente erogate dalla convenuta.

Sul punto giova ricordare che costituisce un principio consolidato quello secondo cui nel caso di ricostruzione di carriera di un pubblico dipendente, mediante inquadramento in una diversa qualifica con effetto retroattivo, comporta il diritto al più maggiore trattamento economico, gli eventuali

interessi legali e rivalutazione monetaria decorrono dalla data in cui sono venuti in essere tutti gli elementi costitutivi del credito stesso e ne è stato determinato o reso possibile determinare l'ammontare e quindi dal momento in cui è stato emanato il provvedimento di reinquadramento, anche se con efficacia retroattiva ( vedi in Cons. Stato n. 2695/2005; n. 2787/2005; n. 2977/2005; n. 2116/2004; n. 8015/2004; n. 7977/2003, ecc )

Si afferma ancora che il diritto agli accessori non sorge se non a partire dal momento in cui nasce il credito principale, e quindi non sussiste prima dell'emanazione dei provvedimenti di carattere costitutivo emessi in esecuzione della legge che prevede un nuovo beneficio economico ( vedi in Cons. Stato n. 2841/2004; n. 3061/2004 )

Ebbene ritiene il Giudicante che il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'inquadramento nei ruoli della Giunta regionale a decorrere dall'1-9-86, nonché quello a vedersi adeguato e non assorbito il salario di anzianità maturato sino a quella stessa data presso l'Ente di provenienza, sia sorto e venuto in esistenza solo a seguito dell'entrata in vigore della L. R. n. 2/2001 pubblicata sul BURC del 26 marzo 2001.

Le disposizioni che in precedenza avevano riconosciuto ai ricorrenti, con qualche rilevante differenza sul piano del trattamento giuridico ed economico, il diritto ad analogo inquadramento, i comma 1 e 2 dell'art. 2 della L.R. 14/91, sono state infatti espunte dall'ordinamento giuridico a seguito della sentenza n. 109 del 13-4-2000 della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con conseguente caducazione di qualsiasi altro atto amministrativo che ad esse avesse fatto riferimento.

Ne deriva che, indipendentemente dal fatto che tale norma abbia riconosciuto un inquadramento retroattivo, è solo dalla sua entrata in vigore che sono venuti ad esistenza tutti gli elementi sulla cui base è stato possibile determinare l'esatto trattamento economico spettante ai ricorrenti e liquidare l'eventuale differenza dovuta.

In assenza di altre norme che possano giustificare sia l'inquadramento retroattivo sia il riconoscimento del salario di anzianità maturato alla stessa data, nessun ritardo può essere imputato alla Regione convenuta per il periodo antecedente il 26 marzo 2001.

Dal momento che la LR 2/2001 contiene già tutti gli elementi necessari ai fini della determinazione del trattamento spettante, andrà riconosciuto ai ricorrenti il diritto agli interessi legali sulla somma spettante per il periodo dal settembre 86 al marzo 2001, a decorrere dal 26-3-01 al 30-3-03, nonché sui successivi importi mensilmente maturati dall'aprile 2001, dalle singole scadenze al marzo 2003.

La Regione convenuta, da parte sua, tardivamente costituita non ha esibito alcuna documentazione che giustifichi una ulteriore posticipazione della maturazione del diritto: non ha infatti esibito i decreti di inquadramento individuali né provato la sussistenza di indebiti o compensazioni.

In ordine al quantum le parti ricorrenti in data hanno prodotto dei conteggi che, allegati alle risultanze processuali e non contestati in modo specifico,

in quanto effettuati secondo criteri logici e normativi, appaiono corretti e vanno pertanto condivisi.

Per le suesposte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso la Regione convenuta va condannata al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di € 314.23

Le spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, vanno poste per un terzo a carico della parte convenuta per il principio della soccombenza parziale

Sussistono invece giusti motivi, tenuto conto della natura della controversia e della qualità delle parti, per una compensazione dei restanti due terzi delle spese

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

- a) In parziale accoglimento della domanda condanna la Regione convenuta al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di € 314.23;
- b) condanna altresì la Regione convenuta al pagamento di un terzo delle spese di giudizio che, in tale misura ridotta, liquida in complessivi € 800.00 oltre IVA e CPA, con attribuzione;
- c) compensa i restanti due terzi delle spese di giudizio

Napoli, 23-4-2013

Il Giudice Unico del Lavoro  
dr. Milena d'Orlando





Sentenza del Tribunale di Napoli – Sez. Lav.-

Numero 9863/2013

Dipp.ti sig.ri Giglio Vincenzo + 19

Avv.ti Sergio e Sabrina Turrà, Daniela Vallifuoco

Diritti e onorari			800,00
			<u>800,00</u>
CPA	4%	800,00	<u>32,00</u>
			832,00
IVA	22%	832,00	183,04
TOTALE FATTURA			<b>1.015,04</b>
RITENUTA	20%	800,00	160,00
NETTO A PAGARE			855,04



Giunta Regionale della Campania

Allegato 8  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N° 8 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendente:** sig. Tramontano Pellegrino nato a Cervino l'11/12/1937, matr.n. 6448

**Avvocato:** Monetti Francesco Via Santa Brigida n. 68 Napoli;

**Oggetto della spesa:** Interessi legali, maggior danno

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n. 562739 del 02/08/2013 (prat. n. 6186/2012 CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla ex AGC 07 la sentenza n.3387/13 della Corte di Appello di Napoli - Sez. Lavoro- depositata il 09/05/2013.

La Corte di Appello di Napoli- sezione lavoro- in parziale riforma dell'appellata sentenza Tribunale di Napoli Sez. Lav. n. 3536/08, ha condannato l'Amministrazione al pagamento degli interessi e dell'eventuale maggior danno, ex art. 22, comma 36, L.724/94 in ordine alla rivalutazione monetaria medio tempore verificatasi per i singoli crediti relativi al periodo compreso tra il primo luglio 1998 ed il 31 maggio 2003, dalla successiva maturazione di ciascuno di essi fino al soddisfo.

La Corte di Appello di Napoli, ha altresì compensate tra le parti, in ragione di due terzi, le spese relative al secondo grado del giudizio, che per la restante quota di un terzo pone a carico dell'appellata Regione Campania, liquidando detto residuo in complessivi €. 400,00 oltre iva e cpa, con attribuzione all'Avv.Monetti Francesco, procuratore anticipatorio costituito per l'appellante.

La U.O.D. 04 con nota prot.n. 836455 del 05.12.2013, ha provveduto a sollecitare la quantificazione delle somme previste nella sentenza in oggetto alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico"(istanza già precedentemente inoltrata dall'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento con nota prot. n.656678 del 24/09/2013);

La suddetta Struttura con nota prot.n. 224607 del 31/03/2014 ha comunicato le somme dovute al dipendente sopra indicato a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 8  
(Punto 3 del dispositivo)

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.3387 della Corte di Appello di Napoli-Sez. Lavoro- depositata il 09/05/2013

**TOTALE DEBITO**

€. 1109,15

**Dipendente sig. Tramontano Pellegrino, matr.n. 6448**

- Interessi legali maturati dal 01/07/1998 al 31/05/2003 per differenza €. 430,18
- Maggior danno dal 01/07/1998 al 31/05/2003 €. 6,25
- Interessi legali su interessi dal 05/01/2007 al 25/07/2014 per differenza €. 138,97
- Maggior danno su interessi €. 26,23
  
- Competenze per spese legali avv. Monett Francesco € 507,52

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 5 L. 289/2002 successivamente alla liquidazione del debito.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot. n.562739 del 02.08.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 3387 della Corte di Appello di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 09/05/2013
- sentenza n. 3536/08 Tribunale di Napoli-Sez. Lavoro
- prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 05/06/2014

Il dirigente  
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania  
 Area Generale di Coordinamento  
 Avvocatura  
 Settore Contenzioso Civile e Penale

Pr. 2012/2013

OK

07 A.G.C. Affari Generali,  
 Gestione e Formazione del  
 Personale, Organizzazione  
 e metodo  
 Via S. Lucia 81  
 80132 - NAPOLI

N. Pratica 6186 2012 CC  
 Oggetto Dispositivo della Corte di Appello di Napoli  
 Sez. Lav. n. 3387/2013  
 Appellante: Tramontano Pellegrino e Re-  
 gione Campania  
 L. X Casmez

Silfano  
 5/8  
 A

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza, per trasmettere per il seguito di competenza, copia della sentenza in oggetto, con la quale la Corte di Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello proposto, ha condannato la Regione Campania al pagamento degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno per i singoli crediti relativi al periodo compreso tra il primo luglio 1998 ed il 31 maggio 2003, compensando tra le parti, in ragione di due terzi, le spese relative al secondo grado di giudizio.

IL DIRIGENTE DEI SETTORI  
 Avv. Fabrizio Niccolò

Avv. L. 2012/2013  
 L. 108/2013/68

Scabro  
 2/10/13

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME del POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO di NAPOLI

3387

sezione specializzata di lavoro e di precedenza ed assistenza

impugnata dai medesimi

composta di magistrati  
di Federico De Gregorio  
di Maria Della Bossa  
di Guglielmo Cinque

Presidente del  
Consigliere  
Consigliere

pronuncia all'esito dell'udienza del nove maggio 2013 il seguente DISPOSITIVO di SENTENZA  
nella causa iscritta al n. 985/2009 r. g. sezione lavoro, vertente

TRA

TRAMONTANO, Pellegrino, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Santa Brigida n. 8 presso lo studio dell'  
avvocato Monetti, che lo rappresenta e lo difende - avv.francesco.monetti@libero.it APPELLANTE

REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rappresentante e Presidente, p.c. della Corte Regionale, rappresentata  
dalla avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Lucia n. 11  
palazzo della Regione pec: mariafilomena.luongo@pvc.regione.campania.it APPELLATA

-----  
La CORTE, disattesa ogni altra istanza, in parziale riforma dell'appellata sentenza,  
impugnata con ricorso del cinque febbraio 2009, condanna la convenuta Regione Campania al  
pagamento, in favore dell'attore TRAMONTANO, degli interessi legali e dell'eventuale  
maggior danno ex art. 22, comma trentasciesimo, Legge n. 724 del 1994 in ordine alla  
 rivalutazione monetaria *medio tempore* verificatasi per i singoli crediti relativi al periodo  
compreso tra il primo luglio 1998 ed il 31 maggio 2003, dalla successiva maturazione di  
ciascuno di essi fino al soddisfo. Conferma nel resto, anche il regolamento delle spese di  
primo grado.

-----  
Dichiara compensate tra le parti, in ragione di due terzi, le spese relative al secondo grado del  
giudizio, che per la restante quota di un terzo pone a carico dell'appellata REGIONE,  
liquidando detto residuo in complessivi euro 400,00 oltre i.v.a. e c.p.a., con attribuzione  
all'avv. Francesco Monetti, procuratore anticipatorio costituito per l'appellante.

NA 09/05-13

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*



Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

48/07 CC + 4

Prot. n. \_\_\_\_\_ / Avv. ra  
(che si prega di citare nella risposta)

Oggetto: \_\_\_\_\_

Sentenze del Tribunale di Napoli Sez. Lav.  
Ricorrenti: Cicia Paolo, Romeo Antonio,  
Tramontano Pellegrino, Ripa Egidio, Mi-  
cucci Vladimiro.

07 A.G.C. Affari Generali,  
Gestione e Formazione del  
Personale, Organizzazione  
e metodo

04 STATO GIURIDICO  
INQUADRAMENTO

05 SERVIZIO LEGALE

Via S. Lucia 81  
80132 - NAPOLI

*See* *Conte*

Si trasmettono, per le opportune valutazioni di competenza, le sentenze del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, relative ai giudizi proposti dai ricorrenti in oggetto, dipendenti ex Casmez.

Con le predette sentenze il Giudice ha accolto parzialmente le domande, condannando la Regione Campania al pagamento degli interessi legali maturati dal 30/7/2001 alla data del 31/5/2003, da calcolarsi sul capitale tardivamente corrisposto oltre gli interessi successivamente maturati a far data dalla notifica della domanda giudiziale. Ha altresì compensato per la metà le spese di lite e condannato al pagamento della restante parte liquidata in € 400,00.

*URGENTE*  
*Sig. Corone*  
*Dire. Bozza*  
*31/3/2003*  
*AB*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- Avv. Andrea Conte -

Avv. Luongo  
Tel. 081 7963768

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2008. 0262167 del 26/03/2008 ore 11.51

Dest. Servizio Legale dell'AGC 07 e procedimenti  
in materia disciplinare

Fascicolo XXXVI/VI

Servizio Legale dell'AGC 07 e procedimenti  
in materia disciplinare



3536

2 copie Es. Proc.  
2 copie Es. attr.

TRIBUNALE DI NAPOLI  
1ª sezione Lavoro e Prev.

Facciate n. 16  
Richiedente: *Monetti*

App. Giambarbena  
n. 101/1873 p. 533  
Napoli

22 FEB 2008

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

di Napoli - Sezione lavoro e previdenza - in persona del dott. Giuseppe Giambardena  
alla udienza di discussione del 5.2.2008 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,  
il Cancelliere seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4152 del Ruolo Gen. LAVORO dell'anno 2006

TRA

TRANTONIANO PELLEGRINO M. CERVINO (CE) L.M/12/1937  
elett.te dom.to in Napoli via S.Brigida 68 presso lo studio dell'avv. Francesco Monetti che lo  
rapp.ta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo.

RICORRENTE

E  
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, elett.te domiciliata  
In Napoli presso la sede di Via S Lucia n.81 rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Filomena Luongo,  
giusta procura alle liti per notar Cimmino e delibera di Giunta Regionale del 23.11.2007 in  
sostituzione dell'avv. Rocco De Girolamo.

RESISTENTE

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 4.5.2006, parte ricorrente, premesso di aver lavorato come addetto all'acquedotto cd "ex Casmez" fino al 1983, epoca in cui veniva trasferito alle dipendenze della Regione Campania per effetto dello scioglimento della Cassa per il Mezzogiorno; deduceva che soltanto nel 2001, a seguito di delibera della Giunta Regionale n. 1672 del 20.4.2001 e del successivo decreto dirigenziale, veniva disposto il suo inquadramento nell'organico regionale; che per effetto di tale inquadramento si era provveduto alla ricostruzione della carriera anche relativamente al profilo economico; che pertanto gli erano state riconosciute le differenze retributive maturate progressivamente dal 1.1.1994 fino alla data di effettivo inquadramento ossia fino al 31.7.2001; che pertanto nel dicembre 2002 gli sono state corrisposte le differenze retributive maturate per il periodo dal 1.1.1994 fino al 31.7.2001, senza però tenere conto della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme via via maturate; tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale in funzione di Giudice del lavoro di accertare e dichiarare il diritto alla percezione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui ratei di retribuzione arretrati e corrisposti in ritardo; per l'effetto condannare la Regione convenuta al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme maturate dal 1.1.1994, fino al pagamento della sorta capitale; con vittoria di spese, diritti ed onorari. Costituitasi la Regione Campania, eccepiva, in primo luogo il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, con riferimento al periodo di rapporto anteriore al 1.7.1998; nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. Autorizzato il deposito di note difensive, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, come da contestuale sentenza.

Motivi della decisione

Deve essere innanzitutto esaminata la questione della giurisdizione del giudice ordinario. In proposito, va preliminarmente osservato che, ad avviso di questo giudicante, l'art. 69 comma 7 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165 non ha inteso derogare alla previgente previsione di cui all'art. 45

comma 17 d.lgs. 31.3.1998 n. 80. Ed invero nello stabilire che «le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000», è stata conservata, rispetto al testo dell'art. 45, la dizione «a pena di decadenza», ma non è stato aggiunto che, in caso contrario, e cioè di proposizione oltre il termine del 15.9.2000, le controversie possono essere proposte davanti al giudice ordinario. Ora, se tale ultima fosse stata l'intenzione del legislatore non si vede per quale ragione la formulazione della norma non è stata adattata alla *voluntas legis*, da un lato, eliminando l'inciso «a pena di decadenza», che verrebbe ad essere del tutto svuotato di contenuto ove fosse riferito non già all'azione bensì alla giurisdizione del giudice adito, e dall'altro, aggiungendo la previsione espressa della devoluzione al giudice ordinario delle cause non iniziate entro il termine fissato, con ciò eliminando ogni possibile dubbio circa la corretta interpretazione della norma. In altri termini, laddove si volesse semplicemente dettare una norma transitoria, che stabilisse, quale criterio di riparto della giurisdizione, il momento temporale della proposizione dell'azione, in primo luogo non vi sarebbe alcun bisogno di far riferimento ad un termine di «decadenza», essendo sufficiente una locuzione del tipo: «le domande proposte entro il termine del 15.9.2000 appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo», ed in secondo luogo occorrerebbe aggiungere l'inciso «mentre quelle iniziate dopo tale momento sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario». Ciò che, peraltro, sarebbe comunque del tutto illogico, tenuto conto che in tal modo si determinerebbe un difetto di giurisdizione con effetto retroattivo, con riferimento a tutte quelle controversie che fossero state proposte davanti al giudice amministrativo prima dell'intervento legislativo ma dopo il 15.9.2000.

Deve pertanto ritenersi che il legislatore non abbia inteso modificare la disciplina di cui al previgente art. 45 comma 17 del d.lgs. 80/1998, ma, al contrario, che l'abbia voluta confermare, così come buona parte delle norme già in vigore, che vengono soltanto riprodotte nel nuovo provvedimento legislativo, non a caso avente natura di testo unico e funzione meramente riepilogativa della normativa vigente, conservando un'area di difetto assoluto di giurisdizione.

Va peraltro aggiunto, sotto il profilo della *ratio* legislativa, che l'attribuzione al giudice amministrativo delle controversie relative a periodi del rapporto antecedenti al 30.6.1998, assolve una finalità duplice: da un lato, quella di non disperdere il bagaglio di conoscenze acquisite dal giudice amministrativo in relazione ad una normativa sul pubblico impiego oggi non più applicabile, e rispetto alla quale l'attribuzione ad un giudice diverso avrebbe comportato inevitabili inconvenienti dovuti alla necessità di «riqualificare» ad aggiornare la professionalità acquisita; dall'altro, quella di scongiurare il rischio di vuoti di tutela, considerato che il giudice ordinario non dispone, di fronte ad atti della p.a. di natura discrezionale, di quegli strumenti di tutela propri della funzione giurisdizionale amministrativa. Anche sotto tale profilo, una diversa interpretazione della previsione normativa da qua si rivelerebbe del tutto illogica, ed anche alla stregua di tali considerazioni non può trovare accoglimento.

Le tesi susposte trovano conforto nella unanime giurisprudenza di legittimità e costituzionale.

La Corte di Cassazione ha infatti precisato che la controversia attinente ad una fase anteriore al 30.06.1998 (data indicata dalla nuova disciplina sul riparto di giurisdizione come limite temporale per la devoluzione delle controversie sul pubblico impiego privatizzato al Giudice ordinario: art. 69, comma 7, D.Lgs. 165/2001), rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, senza che rilevi l'avvenuto superamento della data del 15.11.2000, indicata dalla stessa norma non quale limite alla persistenza della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale (Cass. Sez. Un. 15.7.2005, n. 14989; Cass. Sez. Un. 21.11.2002, n. 16427; 4.07.2002, n. 9690).

Al riguardo la Corte Costituzionale ha anche da ultimo (Corte cost. ord. 7.10.2005, n. 382) ribadito «l'inaccettabilità della tesi secondo la quale il termine del 15 settembre 2000 si configurerebbe come di confine tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario, essendo viceversa evidente per la formulazione della norma ed assolutamente dominante nella giurisprudenza sia delle Sezioni unite della Corte di cassazione sia del Consiglio di Stato l'interpretazione secondo la quale tale termine – come previsto sia dall'abrogato art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, sia dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 – deve

ritenersi di decadenza per l'esercizio del diritto di azione». Ed ha altresì precisato che «non sussiste alcuna violazione dell'art. 3 Cost., in quanto, come già affermato da questa Corte, «la disparità di trattamento tra i dipendenti privati e quelli pubblici, soggetti – relativamente ai diritti sorti anteriormente alla data del 30 giugno 1998 – ad un termine di decadenza, è ragionevolmente giustificata dall'esigenza di contenere gli effetti, temuti dal legislatore come pregiudizievoli per il regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale, prodotti dal trasferimento della competenza giurisdizionale al giudice ordinario e dal temporaneo mantenimento di tale competenza in capo ai tribunali amministrativi, ed in quanto è ampia la discrezionalità del legislatore nell'operare le scelte più opportune – purché non manifestamente irragionevoli e arbitrarie – per disciplinare la successione di leggi processuali nel tempo (sentenza n. 400 del 1996; ordinanze n. 294 del 1998 e n. 490 del 2000)» (ordinanza n. 213 del 2005); che non sussiste nemmeno violazione degli artt. 24 e 113 Cost., «dal momento che, da un lato, non è certamente ingiustificata – per quanto si è appena detto – la previsione di un termine di decadenza e, dall'altro lato, tale termine (di oltre ventisei mesi) non è certamente tale da rendere «oltremodo difficoltosa» la tutela giurisdizionale» (ancora ordinanza n. 213 del 2005)».

Sicché, tuttora le controversie attinenti al periodo del rapporto di pubblico impiego antecedente al 30.6.1998 restano attribuite, in via esclusiva, al giudice amministrativo.

Tuttavia, nella specie, il ricorrente ha agito per il riconoscimento del diritto al pagamento degli accessori sull'importo corrispostogli soltanto nel maggio 2003, a seguito di un provvedimento di inquadramento emanato nel 2001, e pertanto successivamente al 30.6.1998. Ne consegue che una lettura costituzionalmente orientata della norma consente di escludere l'attribuzione della presente controversia al giudice amministrativo.

In proposito, la Cassazione ha già avuto modo di rilevare che nel nuovo sistema di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, delineato dall'art. 68 del d. lgs. n. 29 del 1993 (nel testo sostituito dall'art. 29 del d. lgs. n. 80 del 1998 ed ulteriormente modificato dall'art. 18 del d. lgs. n. 387 del 1998), ai fini del trasferimento al giudice ordinario delle controversie di pubblico impiego privatizzato, l'art. 45, comma diciassettesimo, del d. lgs. n. 80 del 1998 (poi recepito nel successivo art. 69, comma settimo, del d. lgs. n. 165 del 2001), pone il discrimine temporale tra le due suddette giurisdizioni con riferimento non all'arco temporale di riferimento degli effetti di un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, ma al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze – così come posti a base della pretesa avanzata – in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia; pertanto, se la lesione del diritto è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione (Sez. U, Sentenza n. 15619 del 10/07/2006). Negli stessi sensi, è stato ritenuto che se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un comportamento illecito del datore di lavoro, si deve avere riguardo al momento della realizzazione del fatto dannoso (Sez. U, Sentenza n. 15340 del 06/07/2006).

Ne consegue che, nella specie, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che sia il provvedimento di inquadramento che il pagamento della sorta capitale sono avvenuti dopo il 30.6.1998.

Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato.

In proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato è ferma nel ritenere che in caso di provvedimenti di inquadramento dei dipendenti pubblici aventi natura costitutiva – salvo che siano emanati in esecuzione di giudicati, sicché debbano fare risalire i propri effetti alla data stabilita nel provvedimento giurisdizionale – la maturazione del diritto alla retribuzione per il nuovo status si verifica con il loro perfezionamento, per cui la rivalutazione monetaria e gli interessi corrispettivi sulle somme dovute spettano da tale momento (Cons. Stato Sez. 6 sent. num. 2431 del 02/05/2006).

In questi sensi, il giudice amministrativo ha ad esempio chiarito che l'inquadramento del dipendente pubblico in qualifica superiore disposto in applicazione della Legge 21 febbraio 1989 n.63 ha carattere costitutivo, essendo frutto di valutazioni discrezionali, con la conseguenza che, trovando il diritto fonte direttamente nel provvedimento amministrativo, e non nella legge, la data della sua maturazione è quella dello stesso provvedimento e, quindi, gli interessi e la rivalutazione spettanti su emolumenti arretrati decorrono dalla data di adozione dell'atto

attributivo della nuova posizione retributiva, ancorché avente efficacia retroattiva (Cons. Stato Sez. 6 sent. num. 7673 del 23/11/2004).

Nella specie, assume rilievo la delibera di G.R. n. 1672 del 20.4.2001, in cui si chiarisce che l'inquadramento avviene, ai sensi dell'art. 147 commi 1 e 2 del t.u. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con d.p.r. 6.3.1978 n. 218, che prevedeva il trasferimento, da disporsi con decreto del Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno, del personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno impegnato nell'esercizio delle opere di cui all'art. 139 del medesimo t.u..

Il decreto ministeriale, intervenuto in data 4.8.1983, e successivamente integrato dal d.m. 28.10.1983, disponeva il trasferimento dal 1.11.1983 del personale addetto alla gestione delle opere acquedottistiche trasferite alla Regione Campania, per n. 437 unità.

Il comma 2 dell'art. 147 del citato t.u. prevede che al personale trasferito si applicano le normative transitorie previste dalle singole regioni in ordine al primo inquadramento del personale statale trasferito alle regioni.

L'art. 8 l.r. 2.6.1989 n. 6, stabilisce che al personale ex Casmez, in attesa dell'inquadramento nei ruoli regionali, viene applicato in via provvisoria il trattamento economico dell'ente di provenienza.

La delibera di G.R. è stata poi concretamente originata dall'intervento del Difensore Civico (decreto n. 138 del 6.12.1999) che ha ordinato all'amministrazione, fino a quel momento inerte, di provvedere in tal senso.

Alla luce delle citate disposizioni, emerge con tutta evidenza il carattere costitutivo dell'inquadramento disposto con decreto dirigenziale n. 001225.

Pertanto alla luce della giurisprudenza richiamata, va riconosciuto il diritto agli accessori sul capitale erogato, esclusivamente per il periodo di effettivo ritardo nell'erogazione, e cioè dalla data dell'inquadramento (31.7.2001) alla data del pagamento (maggio 2003).

Per quanto concerne la domanda di pagamento degli accessori, la l. 30.12.1991 n. 412, all'art. 16 comma 6, ha stabilito che «Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito». E con la l. 23.12.1994 n. 724 art. 22 comma 36 si stabilì che «L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza». La Corte costituzionale, con sentenza 2 novembre 2000, n. 459, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione da ultimo citata, limitatamente alle parole «e privati».

Ne consegue che, essendo il rapporto alle dipendenze dell'amministrazione convenuta di natura pubblica, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l. 23.12.1994 n. 724, spettano i soli interessi legali.

Sussistono giusti motivi, stante la soccombenza parziale, per la compensazione delle spese per la metà; la restante parte liquidata come in dispositivo segue la soccombenza.

P.Q.M. ~

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

in parziale accoglimento della domanda condanna la Regione Campania al pagamento, in favore del ricorrente degli interessi legali maturati dal 30.7.2001 alla data del 31.5.2003, da calcolarsi sul capitale tardivamente corrisposto oltre gli interessi successivamente maturati a far data dalla notifica della domanda giudiziale

compensa per la metà le spese di lite e condanna la Regione al pagamento delle spese processuali per la restante parte che liquida in € 400 per diritti ed onorari oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione;

Napoli, 5.2.2008

TRIBUNALE NAPOLI  
PRATINUTO IN CANCELLERIA  
DEPOSITAT  
IN CANCELLERIA

Il Giudice del lavoro  
dott. Giuseppe Gambardella

5 FEB. 2008

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Lavoro e Previdenza

La presente copia composta di n. .... fogli è conforme  
all'originale e si rilascia a richiesta

..... *Russ. Camp.* .....

Napoli, il 12 MAR. 2008

IL CANCELLIERE

Sentenza Corte d'Appello di Napoli – Sez. Lav.-  
Numero 3387/2013

Dipendente Pellegrino Tramontano  
Avvocato Monetti Francesco

Diritti e onorari			400,00
			<u>400,00</u>
CPA	4%	400,00	<u>16,00</u>
			416,00
IVA	22%	416,00	91,52
TOTALE FATTURA			<b>507,52</b>
RITENUTA	20%	400,00	80,00
NETTO A PAGARE			427,52



